15

RIFLESSIONI

DELLO AVVOCATO BERNARDO DE FERRANTE

SULL' ALLEGAZIONE

Pubblicata a prò de' Cittadini di Scilla

DALLO AVVOCATO D. GIROLAMO GIORDANO

LETTERA I.



NAPOLI 8. SETTEMBRE 1776.

AL SIGNOR D. GIROLAMO GIORDANO

SALUTE, E FELICITA'

BERNARDO DE FERRANTE.

I. HO letta la vostra bellissima Scrittura col Titolo: PER I CITTADINI DI SCILLA ZELANTI, E RECLAMANTI AL REGAL TRONO, CONTRO DE' LORO BARONI, CONTE DI SINOPOLI, E PRINCIPE DI PALAZZUOLO SUO FIGLIO, IL TUTTO DA ESAMINARSI, E RISOLVERSI NELLA SUPREMA GIUNTA DI SCILLA; e vi assicuro, che la hò divorata con quel piacere, col quale leggo tutte le vostre produzioni. Restai a prima giunta persuaso, e stimai con voi, che il Conte di Sinopoli, e 'l Principe di Palazzuolo fossero così Rei, quali sono nella cennata vostra Scrittura dipinti. La vostra maniera di scrivere ha questo vantaggio su'l cuore degli Uomini: lusingate, ed allettate: sapete prevvenire: spargete a tempo le erudizioni, che piacciono: Ingrandite gli obietti, o gli diminuite a vostro talento; e conchiudete con grazia i vostri raziocinj. Rendo giustizia al vostro merito. Sarà intanto sempre vera quella persuasione, che sia solo effetto dell'arte, e della prevenzione? Gli Accademici persuadevano ancora, è Carneade dopo aver lodata in un giorno la giustizia, dimostrò nel dì seguente, che non era altro, che una vera stoltezza, sicchè il Senato di Roma, stimandolo pernizioso Filosofo,

no 'l volle più tralle sue mura. A questo proposito mi ricordo della dimanda, che fece Archdamo Re de' Lacedemoni a Tucidide, chi avrebbe vinto nella lotta, cioè nella eloquenza; Egli, o pure Pericle; sapete già la risposta: ancorchè abbattuto, ed atterratò Pericle, rispose Tucidide, avrebbe persuasi i Circostanti di non esser caduto, e vinto (1). Ma in verità, chi vince è il Vincitore, ed è Perditore, chi perde. A persuadere il Volgo, la sola loquacità basta, e ciò sappiamo a pruova: a persuadere i Savj è uopo la robustezza di Pericle, come si descrive da Cicerone (2); ma se Pericle, abbattuto, e vinto, dimostra, che abbattè, e vinse, resterà l'animo di chi ascolta allettato, ma non già persuaso. Mi persuadeva la vostra scrittura, ma interamente non mi convincea. Sentiva gli effetti allettanti della eloquenza, ma non trovàva quell' amabile Tirannía, che attribuiva allo incomparabile Grozio il fu Marchese Fraggianni, di trarre a forza chiunque leggesse le di lui opere, a pensare come egli pensava; sicchè volli leggere per la seconda volta la vostra scrittura, e sinceramente vi dico, che ci trovai più arte, che ragione. Con questa lettera dunque vi espongo con tutta sincerità ciò, che ne sento.

2. Il vostro principale assunto si è quello, che debba so-

(1) *Plutarch. in Pericle p.* 156. *B.*
(2) *Cic. in Bruto p.* 91. *In Orat. p.* 118. *Ad Atticum Ep. VI. lib. XII.*

ſoſpenderſi la giuriſdizione a' cennati Baroni il Conte di Sinopoli, e 'l Principe di Palazzuolo in un giudizio ſommario, e per un eſpediente provviſionale, ed indi paſſate a pruovare, che non abbiano, nè poſſono aver luogo le vantate preſcrizioni, e le abolizioni affacciate, con particolare ſcrittura, da uno de' loro Avvocati; e per dimoſtrarvi quanto foſſe ſtata grande la prevenzione, colla quale divorava la voſtra Scrittura, vi confeſſo, che reſtai ſorpreſo in leggere le ſeguenti parole, che traſcrivo dalla *pagina 16. §. XXV: Tralle innumerevoli imputazioni fatte a' mentovati Cavalieri, mi contento di preſceglierne tre ſole, ciaſcuna delle quali, anche ſeparatamente preſa, è capace di ſuggettare i Rei alla additata privazione. Sono elleno.* I. *La criminoſa ingerenza, e l'uſurpato diſpotiſmo de' Peculj di quelle Univerſità.* II. *Un continuato enorme abuſo del mero, e miſto Impero a danno di tutte quelle angariate, oppreſſe, e tirranneggiate Popolazioni.* III. *La protezione, lo aſilo, il ricetto, ed il ſuſſidio dato ad una Truppa di perſone sforcate, inquiſite, e malviventi di ogni ſorta, impiegati ben e ſpeſſo a far terrore, e ſtragge nommeno a Naturali dello Stato, che alle Genti convicine.* Queſto è troppo, eſclamai, e volli ſubito ſentirne le pruove: ſicchè nel §. XXVI. trovai traſcritta la prammatica XIX. ſotto il Titolo *de Adminiſt. Univerſitatum* per lo primo aſſunto. Nel §. XXVII. le deciſioni de' Supremi Senati di Savoja preſſo il Fabro, e di Catalogna preſſo il Cancerio, e di tutti que' noſtri forenſi Scrittori, de' quali, colla ſolita voſtra avvedutezza, citate i Volu-

mi, le pagine, e i numeri, per lo secondo assunto; e per lo terzo nel §. XXVIII. trovai citate le dichiarazioni del Rovito, del de Rosa, e la Prammatica IV. sotto il Titolo: *de Receptatoribus Delinquentium, seu Malefactorum*, e la XXI. *de Exulibus*: Persuaso della dottrina, e delle pene minacciate a questa sorta di Rei, tuttavía sentivami ansante di vedere la pruova del fatto, quando nella pagina 19. nel §.XXIX. mi consolaste col celebre detto dello Imperator Giuliano appo Marcellino: *Ecquis Innocens esse poterit, si accusasse sufficiat?* e coll'altro dell'Oratore Delfidio: *Ecquis nocens esse poterit usquam, si negare suffecerit?* come scriveste nel §. XXX. della stessa pagina 19. Eccoci dunque, dissi, alla pruova dal fatto; ma ebbi anche un poco di tempo a consumare per rinvenirla, perochè dal §. XXXI. fino al XXXIII. vale a dire dalla metà della pagina 19. fino alla metà della 22. voleste preparare gli animi de' Lettori, che per sì fatti delitti basti: *qualis qualis probatio, per indicia, suspiciones, & conjecturas* (così nel §.XXXI.) ove trascriveste le autorità del Reggente de Ponte, del Mastrillo, e del Calà, ma sopratutto la interessantissima massima usata nel Foro: *quæ singula non prosunt, simul unita sufficiunt*, autenticata *da' Meritissimi Reggenti Rovito, e Merlino*, da quali *la trasse a tal proposito il Regente de Marinis*, come egregiamente vi spiegate nella fine del cennato §. XXXI. Vi rivolgete nel §.XXXII. al Laudatore de' Rei, cioè a quello Avvocato Criminale, che scrisse in secondo luogo a prò del Conte Padre, e Principe figlio, e lo

av-

avvertite quanto bruttamente abbia usurpato lo spirito profetico, dichiarando, prima di pubblicarsi, inconcludenti gli atti del Signor Giudice Brancia, non potendosi ora veder la verità *de facie ad faciem*, giusta la espression di S. Paolo; ed essendo oggi miserabili Viatori dobbiam contentarci, vederla, non già ne' Caffè, *donde lo Autore del Saggio ha tratte tutte le sue profezie*, ma *per speculum in ænigmate*, è non curar le voci popolari, a qual proposito trascrivete un luogo di Cicerone, un brieve detto di Seneca, un pensieruzzo del Bayle, ed una legge di Diocleziano, e Massimiano, per farci sapere, che *vanæ voces Populi non sunt audiendæ*. Perdonate, se vi dica così di passaggio, che anche nella divoratrice lettura, che faceva, mi parve mal collocata la espression di S. Paolo, e che voleste vuotar troppe faretre, per propugnare un luogo commune. Continuando intanto il vostro discorso diretto al Laudatore de' Rei nel §. XXXIII. della pagina 21. lasciandogli la cura di raccogliere: *Populi vanas*, *&* *non audiendas voces*, lo avvertite, che non trattandosi oggi di un giudizio plenario per la pena finale, ma di un semplice spediente di sospendersi la giurisdizione, il che può farsi, secondo la sentenza di tutti quegli Scrittori, che già citaste, *absque ulla causæ cognitione*, ed a questo proposito trascrivete un luogo di Cicerone, un'altro di Quintiliano, ed un terzo di Anton Mattei, per dimostrargli, che non si dovea badare alla indole, alla qualità, o alla singolarità de' Testimonj esaminati dal Signor Giudice Brancia, ma che possono congiugnersi insieme varj

generi di argomenti, *ut quæ singula non nocerent, ea universa, tamquam grando, reum opprimant*; e sin quì fui tuttavía desideroso della pruova del fatto, concernente i tre proposti assunti. Desiato piacer giugne più caro: ecco nel §.XXXIV. non solo la gragnuola, ma i più sonori, e terribili folgori, per opprimere i Rei. *Da' conti*, voi dite, *di quella Università appariscono i mandati spediti dal Conte, per liberarsi ducati dugento al suo Baronal Avvocato Bruno, o per pagarsi centinaja di mance per tanti lupi, o lupe accalappiate: le spese degli illeciti trasporti de' Carcerati da Scilla a Sinopoli, o a Nicotera: le mesate della intera squadra di Sinopoli, del Carceriere, del suo Guardaportone, del suo Guardabosco, e di altra gente di suo privato servizio; ed altri innumerevoli notabili somme per accommodi delle sue carceri, de' suoi molini, di strade, e di fontane, che sono accanto de' suoi deliziosi Poderi; oltre dippiù e più centinaja fatte rilasciare, ad alcuni suoi favoriti per Titolo di conti tra loro intesi; ed oltre pure di altre ingenti erogazioni, sotto la rubrica di fascè, di strene, e di pubbliche luttuose comparse*. Soggiugnete nel §.XXXVI. un processo di indebita carcerazione, di estorsione di 400. ducati in danno del Cutellè; e gli atti del S.R.C. per la confinazione dello Stato di Scilla con quello di Monteleone, ove apparisce *una violenza armata di una formidabile Truppa de' suoi salariati, e protetti Malviventi*. A queste espressioni inarcai le ciglia, e restai contento della pruova di fatto, per lo primo assunto; ma pienamente soddisfatto, quando mi si presentarono sotto gli occhi nel §.XXXVIII.

nella

nella pag.22. *tutte le lettere autografe*, *scritte in diversi tempi dal Principe di Palazzuolo al suo Aggente D.Giovanni Mller*: ne copiaste sette, e graziosamente le compendiate nel §.XXXIX. in questi termini: *Non avea tante grazie in se raccolte la Pandora della gentile Teologia*, *quante nelle trascritte carte se ne dispensano dal Principe di Palazzuolo in amendue gli Stati di Scilla*, *e di Filogaso*. „ I Vassalli sono di pessima Indole, *si debbano* gastigare, *facendosi* apparire rei *con* inventati pretesti: *si debbano* far trovare con armi proibite addosso: *si debba* dar loro un poco di larga mano, con disinvolta simulazione, per fargli cadere nella reta, senza potersene sviluppare; *e se mai usassero* la baldanza di ricorrere al Tribunale, o al Re, non si dee badare, nè a spese, nè a sottomano per i Subalterni, o altro, che occorresse „. *Per contrario gli Omicidi si debbano proteggere*, *e quando fossero carcerati*, *bisogna commettersi ogni* falsità, *per proccurarne* la escarcerazione: *Così come* i forgiudicati (*i quali erano il Grillo*, *il Sica*, *e'l Guerra*) *si debbano* „ protegere, ricettare, guardare, *ed* esimere „ dalle ricerche de' Tribunali, ed impiegarsi nelle „ Squadre Baronali, *contro i Vassalli* „; quindi fate un gentilissimo complimento al Principe di Palazzuolo, e conchiudete nel §.XXXX. pruovati gli assunti per fatto. Quì finii la mia lezione nella sera del primo del corrente Settembre, ma perchè erano già le otto della notte, andai a letto pieno di tutte queste idee funestissime per lo Conte di Sinopoli, e pel di lui figlio il Principe di Palazzuolo; e nel-

nella mattina de' 2. incontratici in Tribunale, vi dissi, che mi avevate persuaso. Riposando però dopo pranzo dello stesso giorno, e riandando le cose lette nella notte precedente, cominciai a dubitare de' fatti: riflettei sul Dritto: mi ricordai delle espressioni, e conobbi, che la vostra Scrittura non era così persuasiva, come, leggendola per la prima volta, mi era sembrata. Gran forza della prevvenzione! Sapete quale alta stima ho di voi, e del vostro sapere. Sicchè ne replicai la lezione, e non potei fare ammeno di scrivervi questa lettera, per sinceramente dirvi, che riguardo agli esposti fatti, che date per certi, erano degne di voi tutte quelle riflessioni, che non faceste, dovevate necessariamente fare, e delle quali sono per comunicarvene alcuna, per non credergli un quinto Vangelo, come gli credeste: che cotesta certezza, che non dovevate avere, vi indusse a credere, che bastava in un giudizio sommario, senza attendere il plenario, ad ottenersi lo spediente provvisionale, che domandate, cioè la suspension della giurisdizione: che cotesta certezza ne' giudizj criminali, non possa mai aversi nel corso della informazione sino alla monizione, quando inteso il Reo, e fatte le difese, è il Giudice nella positura di assolverlo, o di condannarlo; e che per conseguenza il Dritto non può corrispondere, come in effetto non corrisponde, alla dottrina de Forensi, che allegate; anzi è distruttiva di quello. Ora in questo apparato di cose, che si presentarono alla mia mente, pensate se potei frenare uno impulso, che fu effetto di quell' in-

innato amore, che abbiamo per la verità, e che mi indusse a scrivere questa lettera. Sia dunque questo un trattenimento letterario, nato in questa occasione, tra due amici, che si amano, a solo oggetto di divertirsi.

3. Per ciò, che riguarda il fatto concernente il primo assunto, cioè il Dispotismo usato dal Conte di Sinopoli sul Peculio universale di quelle Popolazioni a' lui soggette, tuttochè vive fossero le vostre espressioni, e certi i conti di que' Regimentarj, da' quali apparisscono le ingenti somme da voi descritte in utile del Conte: dissi fra me, e me, che voi smaltiste un solennissimo paradosso, e che non faceste una riflessione, che vi somministrava la semplice notizia del Foro. Ne' conti delle Università non si descrivano, che quelle partite, che sono ammesse nello Stato discusso, e quelle, che voi notaste nel §. XXXV. della vostra Scrittura, non sono di questa indole. I Razionali *in partibus* doveano significarle, e se per revisione trasmessi alla Regia Camera, trovandosi mandati del Conte, che succiavasi tutto quel sangue de' poveri, riducendo quelle misere Università a non poter soddisfare gli stessi pesi fiscali: la Regia Camera, oltre gli espedienti contro il Conte, di tal di lui Dispotismo avrebbe anche umiliata rappresentanza alla M. del Padrone. Io non ho trattato il Conte di Sinopoli; ma di un Signore di così alta sfera si è parlato, e sento, che sia un Cavalier pensante; come dunque trangugiarmi un così grosso boccone, che abbia fatto comparire suoi man-

mandati ne' conti de' Regimentarj, per pagare il suo Guardaportone, il Guardabosco, il suo Avvocato, Squadra, Dipendenti, ed Artieri per ispese voluttuose, sicchè tutte assorbivasi le rendite di ciascun' anno!

4. Amico gentilissimo, la cosa andrà altrimenti. Io non posso concedervi con tanta facilità questo fatto per vero, ma per una Ipotesi, posso darvi uno esempio, che siano veri i mandati, e i pagamenti legitimi, e lontani da quel Dispotismo, che esaggerate. Forse il Conte di Sinopoli col suo danajo avea soddisfatta la Regia Corte, i Creditori Fiscalarj, gli Strumentarj, tra quali potea anche egli essere, e concedendo respiro alla Università, da tempo in tempo riscuoteva il danajo già sborzato, o con mandati pagabili a' suoi Salariati, o spendendolo ad altri usi. Or se la bisogna così camminasse, dite, per quanto amate il vero, sarà il Conte di Sinopoli un empio Dispota, o un Padre amorevolissimo, il quale, per esimere quelle Università, che non erano nella positura di mandare il danajo alla Regia Percettoría, o agli Esattori de' Fiscali, esimendole dalle spese enormissime de' Commissarj, corrispondea nel maturo i pagamenti? In questo primo incontro sinceramente vi dico, amabilissimo mio Signor D. Girolamo, che i vostri Clienti Scillitani vi hanno ingannato, e mi spiace solo, che prevvenuto dalla idea dello esagerato Dispotismo, non faceste questa difficoltà, che ora vi comunico. Dovevate in questo fatto essere anche più preciso. Voi dite: conti, *& sine die*, *& consule*. Di qual

quali anni sono cotesti conti? Se discussi, o no? Dove, in che maniera, e quando? Perdonatemi, non posso assolvervi dalla taccia di troppo credulità; e vi supplico non maltrattarmi colla risposta generale, che nasce dal contesto della vostra intera Scrittura, cioè colla prepotenza del Conte, il quale disprezzando Uomini, e Dei, operava come il vostro omerico Achille, la cui ferocia è gentilmente descritta da Orazio

Jura negat sibi nata, nihil non arrogat armis.
(1) Mi sarebbe quì venuta la tentazione di farvi una infilzata di simili detti, e far lo Erudito anche Io, tuttochè mi sia un Forensaccio, spinto dal desiderio di imitarvi, ricordandomi, che in certi miei vecchi scartabelli, ne notai de' buoni, e concettosi, dal Plutarco, dal Polibio, da Seneca, da Tucidide, ed altri, de' quali, un tempo anche io faceva lo Amico. Vinco però questa tentazione; e vi replico, che questa vostra risposta incorre nel gran difetto, che dicono i Logici *repetizion di principio*. Voi per pruovar cotesta prepotenza del Conte, esagerate cotesto Dispotismo su' Peculj delle Università; e non documentando colla legale chiarezza il fatto, vi manca il primo argomento della prepotenza; e conseguentemente, le prammatiche da voi trascritte, le decisioni de' gran Senati, la dottrina de' Forensi, in sì gran numero da voi citati, non sono adattabili al Conte di Sinopoli. Conchiudiamo dunque, che il primo vostro assunto, non

(1) *Art. poet. v.* 122.

non è pruovato, ma esagerato per fatto; e per lo contrario, se si verificasse lo esempio già descrittovi, non sarebbero incorsi i vostri Clienti zelanti, e reclamanti al Regal Trono, nel Senatoconsulto Turpilliano?

5. Soffritemi, amico D. Girolamo, Io voglio tutte spiegarvi le mie viscere. Io non iscrivo per lo Conte di Sinopoli, che non ho ancora veduto, scrivo bensì per quel vero, che altamente mi piace, e che ammiro anche in persona de' più spietati miei Nemici. Siamo finalmente ragionevoli, e bisogna far uso di nostra ragione; nè uso migliore può farsi di quello, che ora facciamo. Voi avete data una Scrittura alla luce piena di belle, e pellegrine notizie, assumendo fatti, stimati da voi incontrastabili, e discettando articoli. Io rispondo col solo raziocinio, esaminando, se quei fatti possano esser veri, non potendovi opporre scritture, e documenti, non essendo Jo il vostro Contraddittore in giudizio, e per conseguenza anche da me lontano è il cavillo, lo inganno, e la frode, fin la prevenzione, che naturalmente si concepisce pe' Clienti. Per ritornare a' conti dunque, sinceramente vi dico, che potendo dimostrare la verità *de facie ad faciem*, ce la volete presentare *per speculum in ænigmate*, e'l Pubblico giustamente può di voi lagnarsi. Egli vuole i fatti certi, per appoggiare i suoi giudizj. Non trattavasi di un fatto avvolto nello informativo fiscale, non ancora pubblicato, ma di un fatto dipendente dalle Scritture, che erano nella notizia de' vostri Clienti, e potevate dinotarne le più

mi-

minime circostanze, che avreste stimate a proposito; ed in fatti in una conversazione rispettevole, in cui mi ritrovai sere addietro, si dava per vero questo Dispotismo, perchè letto nella vostra Scrittura, però fuvvi, chi narrava cotesto fatto altrimenti; ma Io, perchè allora non aveva letto nè la vostra Scrittura, ne sapeva i fatti, come nemmeno ora gli sò, dissi, che troppo vi conosceva, e se avevate smaltito cotesto fatto, non potea essere altrimenti; quegli intanto, che sostenea il contrario, modestamente mi disse, che trattandosi di fatti, meritava più fede chi gli sapea, che cento, e mille, che voleano riferirgli sulla fede altrui. Vi dico il vero, che una così acconcia risposta serrommi la bocca, ed ora, che scrivo non posso fare ammeno confessare, che parlai per prevvenzione a vostro favore, e meritai una risposta, che protesto ben sennata, e ragionevole; anzi mi rende assaippiù ragionato un discorso del Bayle, che a suo luogo voglio interamente trascrivervi; ma passiamo avanti.

6. Il secondo, e terzo assunto toccanti lo abuso della giurisdizione, e la recettazion de' malviventi, sono a vostro credere incontrastabili per le lettere trascritte nella vostra Scrittura, presentate dallo Agente del Principe di Palazzuolo D. Giovanni Miller, nel S. R.C. ed alcuna altra prodotta nella Suprema Giunta di Scilla. Compiacetevi per poco mettere da parte la prevvenzione pe' vostri Clienti, e facendo uso di vostra ragione, ditemi qual certezza, o fisica, o morale potreste voi avere, che quelle lettere siano

vera-

veramente del Principe di Palazzuolo? Le vedeste voi scrivere da lui, o le sentiste da lui dettare? Dovevate mettervi in guardia, e così riflettere. Sono esse prodotte da una mano sospetta, quale si è quella del Millier, litigante, ed impegnato a sostenere un credito di sei mila ducati contro il Principe di Palazzuolo, come voi stesso vi spiegate nella vostra Scrittura. Chi sa come nasca cotesto credito! Presenta il Millier lettere del Principe, non ad altro fine certamente, che per documentare cotesta sua pretenzione. Quali più belli pretesti per coprire ingenti somme, che sottomani dati a Subalterni: regali a' Ministri della Povincia: falsità per fabbricar processi con finti delitti, ricettar Malviventi, e protegergli? Uno Aggente onesto, dismesso dalla sua Carica, resta sempre debitore del suo Principale, o almeno pareggia i Conti. Uno Aggente disonesto, non solo si arricchisce, maneggiando gli Interessi del suo Padrone, ma con coraggio imperterrito litiga contro il suo Benefattore. Ha riconosciuto il Principe di Palazzuolo per sue quelle lettere, che avete pubblicate colle stampe? Si è verificato nelle forme sollenni, richieste dalla Legge, il di lui carattere? Di quanto vi propongo nulla voi dite nella vostra Scrittura. Frattanto date per vero, ciò che può esser supposto, è falso. Non vi sdegni una ben meritata lode, per farvi un rimprovero, che non deve irritarvi, perchè vi viene dalla bocca di un amico, che altamente vi stima: Voi siete gran Letterato, e sapete distinguere con tutti i precetti dell' Arte critica, più dello stesso Giovan-

vanni Clerk le opere vere, o supposte di uno antico Scrittore. Nella Diplomatica valete assai, e so Jo, quanto facile sia per voi, distinguere dal vero un falso Diploma, forse più che non lo era al Mabillon. Grande antiquario: monete, statue, dipinture, bronzi, marmi, papiri, e che nò? sedete a scranna con i Kirker, e co' Gruteri, per tutto distinguere, e non confondere il vero, col falso. Per Dio, che siete tale; e come non volete, che mosso dallo amor del vero, non vi dica, che resto ragionevolmente sorpreso in osservare, che ora con pubblica Scrittura, con facilità così puerile, obbliando tutta l'arte critica, date per vere le lettere del Principe di Palazzuolo, e non isveglia nel vostro animo alcun dubbio la mano, che le produce? Un Millier! Come obbliar si presto ciò, che leggeste di Jerone presso Tacito: *Non fraus, non preces, nihil omissum, quo ambiguos illiceret, promti firmarentur* (1). Rammentate di grazia le alte querele dello infelice Pisone, presso la stesso Tacito (2), per le false lettere ingiustamente imputategli, per condannarlo a morte, e come chiamava in testimonio tutti i Dei, che egli era oppresso dalla calunnia, ne avea conceputo mai perniciosi disegni contro la Casa Augusta . . . . *Conspiratione inimicorum, & invidia falsi criminis oppressus . . . . Deos immortales, testor, vixisse me, Cæsar, cum fide* ad-

B

(1) *Annal. VI.* 44.
(2) *Annal. III.* 16.

adversum Te, neque alia in Matrem tuam pietate . . . . Come poteste obliar tantosto l'Apología di Apolejo, che scrisse per giustificarsi della calunnia, che imputavasi a lui da' suoi Nemici, con una lettera di Pudentilla di lui Moglie, nella cui bocca metteano, alterando i sensi della lettera medesima, che Apolejo era un Mago, e che per effetto di magía era divenuta sua Sposa quella ricca Vedova (1); e per non farvi una lunga narrazione di tante, e tante calunnie, che l'antica Storia, non meno che la moderna vi fa sapere, e le sapete da vero, perchè da vero sete dottissimo Uomo, bisogna che vi dica, che di quelle lettere dovevate assai assai dubitare, per non darle per vere a prima giunta.

6. Per non lasciare intanto questo soggetto del nostro cominciato discorso, in questo solo primo aspetto di giustissimo dubbio, che la vostra arte critica dovea suggerirvi, fermiamoci un poco, e pensiamo dippiù, giacchè non debbono occupare queste carte documenti, Testimonianze, Indizj, che formano i processi, non facendo Jo la figura di Avvocato, nè essendo in giudizio per difender questa causa; si bene i soli raziocinj.

7. Ecco dunque la vostra Tesi: le lettere del Principe di Palazzuolo dimostrano abuso di giurisdizione, e ricettazion di Malviventi; non è questa una semplice gragnuola, ma un terribilissimo folgore, che lo atterra, e in un giudizio sommariissimo, come è que-

(1) *Apol. p. 326.*

è questo di necessario espediente di privarsi di giurisdizione nel corso del giudizio plenario, bastano per accordarvisi la vostra dimanda, secondo la dottrina de' Forensi, sospetti, e congetture.

8. Per dare alla vostra tesi più larghi confini, suppongo, che prodotte quelle lettere dal Miller nel S. R. C. e poi passate nella Suprema Giunta di Scilla, e quivi pure presentatene altre, siano state anche verificate colla relazion de' Periti Mastrodatti, secondo la pratica del Foro, e che sia stata fatta la comparazion de' Caratteri con altre pubbliche carte, benchè nella vostra Scrittura di ciò nulla dite, ed Jo lo suppongo, perchè prodotte in giudizio criminale; per tanto già credete, che cessa ogni dubbio, e che sia una scappata da disperato il negare coteste lettere? Nò carissimo D. Girolamo mio; non precipitiamo i giudizj, e raggioniamo con esatto criterio. Coteste lettere formano per voi la gran pruova dello abuso della giurisdizione, e della ricettazion de' Malviventi: Fermatevi però un poco, e riflettete, che se così pensate voi; gli altri penseranno altrimenti. Cotesto fatto non ammette mezzo termine: o son vere le cennate lettere, ed avrete vinto, o son false, e vi mancherà questa pruova, cesserà la gragnuola, svanirà il folgore; insomma nemmen formerassi congettura o sospetto. Trattasi di fatto. O è vero, e sarà quel folgore, che dite, o sarà falso, e sarà un di que' fuochi, che per lo lucido notturo sereno si accendano nella Region dell' aere, e che nell' accesa fantasia de' vostri Clienti, è sembrato tuono, che lo-

loro promette lo irreparabile ſpediente di privarſi il Conte Padre, e'l Principe figlio di loro giurisdizione in quei Stati di Scilla, e di Filogaſo; ma in effetti ſarà una vera illuſione.

9. Sia intanto coteſto, di cui ſi tratta, un vero fulmine, preparato con tutte le ſolennità della Legge: oſſerviamo ſe debba ſcoppiare, o nel giudizio ſommariiſſimo, o nel plenario, quando le pruove acquiſtano quel grado di certezza, che ſi deſcrive nella Legge degli Imperatori Valente, Teodoſio, e Graziano, regiſtrata per ultima ſotto il Titolo del Codice *de Probationibus*.

10. Il Principe di Palazzuolo non è ſtato ancora interrogato sù queſte lettere: non hà dimandato reviſion di perizia: Non ha prodotro nelle difeſe, que' documenti, che le potran dimoſtrar falſe. Potrà dunque la Suprema Giunta di Scilla far sì, che oggi ſcoppia coteſto preparato folgore?

11. E formata la Suprema Giunta di Scilla da Uomini dottiſſimi, e ciaſcun di queſti riſpettevoliſſimi Soggetti diravvi, che coteſte lettere ſono ſtate prodotte da una mano ſoſpetta, quale ſi è quella del Miller. Ad uno Aggente ſi ſcrivano varj affari, e poſſono facilmente fingerſi delle ſoggiunte: L'arte di falſare gli altrui caratteri è giunta alla perfezione: il deſiderio del Miller, per garentirſi un credito di sei mila ducati, potea facilmente impegnarlo a sì fatte falſità. I zelanti, e Reclamanti Cittadini di Scilla uniti a' lui han potuto trovar tutti i mezzi a preparar coteſto folgore. Potrebbe il Principe di Palazzuolo, dimoſtrare che i tempi notati nelle cen-

cennate lettere, e i luoghi donde sono scritte, come osservo nella vostra Scrittura, cioè da Scilla 16. Settembre 1755. 19. Novembre 1752. 3. Luglio 1753. 14. Agosto 1764. e 15. Aprile dello stesso anno. Crispano 13. Luglio 1754. e Sorrento 18. Agosto 1758. non corrispondano ad altri documenti, che dimostrarebbero forse il Principe di Palazzuolo in altri luoghi, ed occupato in altri affari. Se presentasse il carteggio col Miller, e da questo si conoscesse, che a suggeriti eccessi non risponda nè punto, nè poco, e che sò Jo, che altro potrebbe produrre in giudizio, in vista del folgore, e colle carte alla mano, pubblicati gli atti, che altro potrebbero pensare i rispettevolissimi Avvocati, che 'l difendano, talchè svanisca il folgore, cessa la gragnuola, e fugga la tempesta, restando il più sereno giorno, che mai per lo Principe di Palazzuolo; e conchiudessero, che tutto ciò debba vedersi nel giudizio plenario, che voi dite, e non già nel sommariissimo, che esagerate? A queste difficoltà, che mai risponderreste? Non dovreste confessare, che lo impegno della causa, e la prevenzione pe' vostri clienti, non vi diedero luogo di pensare a tanto? Che sia una verità incontrastabile, che i tre vostri assunti, contenendo fatti, che potendo essere veri, o falsi, han bisogno della piena cognizione della causa, e non formano sin ora nè congettura, nè sospetto; e 'l tutto debba esaminarsi nel giudizio plenario, non già nel sommariissimo, che pretendete; che ne' processi compilati dal Signor Giudice Brancia vi sia preparata tutta quella gragnuola, che cennate

 nel

nel §. XXXIII. no'l sò, nè posso saperlo: mi basta solo, che incerta maniera ci avete rinunciato, essendovi ristretto a' soli tre assunti, che formavano non già la gragnuola, ma il folgore, che per quanto si vegga preparato, secondo Io penso, non puole scoppiare nel giudizio sommarissimo, ma nel plenario; e ciò per i fatti stessi, che si assentano come veri, e possono ancora esser falsi. Intanto non posso commendare nella vostra persona uno artifizio, che non soffro in un' Uomo del vostro carattere. Nel supposto delitto del Principe di Palazzuolo figlio, involgete il Conte di Sinopoli Padre. Sin quì Io scrissi nella notte de' 3. Settembre. Ora vedete, che fa un Genio, un capriccio, uno impulso di scrivere? e pure nelle mie cause, consumo Settimane per formare una Scrittura, e mai trovo tempo, tutto che i Clienti mi paghino, e mi assistino; ora vi soggiungo, che se persista questo Genio, vi dirò in un' altra sera, ciò, che ne sento in Dritto, avendo nella vostra Scrittura anche trovate le mie difficoltà riguardo a questo, e voglio, che le sappiate. Oh Amico carissimo, vi ricordate di quel giorno, che secondo il mio solito, essendo venuto a trovarvi, ordinaste la Carozza, per andare al passeggio, e frattanto essendo nato tra' noi un lettererio contrasto, e riscontrando ora un libro, ed ora un' altro, e accrescendosi tuttavía la contesa, riscontrando Classici Greci, e Latini, de' quali è compiuta la vostra Biblioteca, non andammo al passeggio, e fino alle quattro della notte discettammo il punto, che finì, con una amabilissima risata, e con una cena, in cui

cui volli mangiare una insalata di alici, peparoli; e chiappari, e poi bevvei una bottiglia di rosolio, e dormii in vostra casa. Felici tempi! Era giovanetto; mi amavate; ed ora, nè co' rosolj, nè co' peparoli posso scherzare. Vi auguro felicissima questa notte, e mille altre appresso.

12. Gentilissimo Amico D. Girolamo. *Nova lucubratio.* Sta sera quattro di Settembre anche è consecrata a voi. Mi sembra di stare in vostra compagnía, riflettendo sulla vostra bellissima scrittura, e vi noterò anche sin dove giungo; e quando mi sorprende il sonno, per andar a letto. Non entro ancora in Dritto, e mi piace trattenermi un altro poco sul fatto.

13. Vi dissi, che i trè assunti di Dispotismo su' peculj delle Università soggette al Conte di Sinopoli, sul continuato abuso di giurisdizione, e di ricettazion di Malviventi, asseriti da Voi come veri per le scritture, che cennate, poteano anche esser falsi, ove nel giudizio plenario, intesi il Conte di Sinopoli Padre, e 'l Principe di Palazzuolo Figlio, fossero seriamente esaminate le scritture medesime. Ora in questo dubbio, un Letterato del primo Ordine, quale voi sete, e tale vi predico, per non tradire il vero, dovrebbe maggiormente fissarsi. Io non pretendo, che penetriate nella antica Accademia a' sostenere in qualità di Avvocato la dottrina di Arcesila, o che foste un' ostinato seguace di Xenofane per la incomprensibilità delle cose, si bene vi voglio, quale nel Foro, ognun di noi debba essere, contento di quella certezza morale, che ba-

basta ne' giudizj, per quel *cuique suum tribuendum*. Vediamo dunque qual certezza morale voi troviate su' conti della Università, in cui sono i mandati del Conte di Sinopoli, e sulle lettere del Principe di Palazzuolo, scritte al suo aggente Miller.

14. Non è piacevole cotesto trattenimento, che vi propongo? Non avendo voi circostanziati que' fatti, che potevate rivelarci *de facie ad faciem*, ma gli presentaste, *per speculum in ænigmate*, come vi ho detto per rapporto a' conti, ed avendo inteso i miei giustissimi dubbj riguardo alle lettere imputate al Principe di Palazzuolo, mi aprite il campo ad altre riflessioni, che nascono da quella stessa incertezza, che mi ha suggerita la vostra Scrittura. Lucilio presso Cicerone ne' libri della *Natura de' Dei* volea persuadere Cotta della esistenza di quegli Enti Divini, che venerava lo sconsigliato Gentilesimo, sulla autorità, che prestava il Tempio di Castore, e Polluce dedicato nel Foro da A. Postumio, e 'l *Senatusconsulto de Vatieno*, nommeno che lo antico proverbio appo i Greci *de Sagra*. Cotta però rispondea: Tu vuoi meco pugnare co' Rumori; ma Io richieggo da te ragioni: *Rumoribus, inquit, mecum pugnas, Balbe, ego autem a te rationes requiro.* (1) Voi rimproverate più di una volta allo Autore del Saggio le notizie raccolte ne' Caffè: *Populi vanas, & non audiendas voces*, ed intanto incorrete nello stesso difetto con i conti, e colle lettere; Per-

(1) *Cicero de Natura Deos. III, V.*

Perdonatemi dunque, ſe vi dica, che fintanto quelli non ſi eſaminano, e queſte non ſi verificano, mi ſembrano monumenti ſimili a quelli, che opponea a Cotta Lucilio, con queſta differenza, che Lucilio recava pubblici Documenti, un Tempio, un *Senatusconſulto*, ed un proverbio approvato dalla Grecia intera: Voi all' incontro portate Conti, che cennate, e non ne ſappiamo la indole: lettere, e poſſono eſſer falſe; potrebbero dunque giuſtamente dirvi gli Avvocati del Conte di Sinopoli, e del Principe di Palazuolo, *Rumoribus nobiſcum pugnas Jordane; nos autem a te rationes requirimus*. Gran rumore fa nella voſtra Scrittura la Prepotenza del Conte, e del Principe, ma oltre le parole, non somminiſtrate al Pubblico le pruove. Direte, ecco i Conti per lo Diſpotiſmo, ecco le lettere per lo abuſo della giuriſdizione, e recettazion de' Malviventi. Oh Dio! cariſſimo D. Girolamo, non riſpondiate così: fate torto a voi medeſimo. Conti, e lettere, e lettere e conti, già vi ho detto, che potran dimoſtrare coteſti eccesſi; ma nel giudizio ſommariiſſimo ancora non gli dimoſtrano, e non ſono nè il *Senatusconſulto de Vatieno*, nè la dedicazion del Tempio di Caſtore, e Polluce, e moltomeno il proverbio della intera Grecia. Laſciate per pietà da parte il giudizio ſommariiſſimo, ed attendete il plenario. Non mi replicate, che la Prepotenza ſi ſuppone, dalla Legge dello Auguſto Baſilio Porfirogennito, da' Diplomi dell' Invittiſſimo Re Cattolico, e del noſtro Clementiſſimo Sovrano, e col belliſſimo fatto di Aleſſandro il Grande in perſona di Filota, benchè

non nominaro nella congiura svelata da Dimno, come scrivete ne' §§. XXXXVII. XXXXVIII. e XXXXIX. della vostra Scrittura, nelle pagine 33. e 34, e ci fate sapere, che il grande indizio, che formò Alessandro contro Filota, nacque dal non esser nominato da Dimno: *hoc quidem illius non innocentiæ, sed potentiæ indicium*, e conchiudete, che il silenzio degli Scillitani *non Baronum innocentiæ, sed illorum potentiæ indicium est*. Vi ho detto già, che terminate con grazia i vostri raziocinj, e persuadete, anche gli Intendenti; Ma ditemi la verità, ne siete voi stesso persuaso? No D. Girolamo mio. E perchè? perchè i vostri talenti oltrepassano i confini degli altri talenti ordinarj, e così non saran persuasi quei, che han sortiti dalla natura talenti più sublimi, se non uguali a' vostri, migliori almeno degli altrui. Dirovvi in luogo più opportuno anche sù questo pezzo di erudizione i miei sentimenti, e per ora vi dico, che Filota, fu reo, perchè confessò la congiura, ed Alessandro abusò di suo Sovrano potere in averlo soggettato, per solo sospetto, a tormenti. Sel Prepotente non prescrive, dee provarsi la prepotenza. Non equivochiamo. Io vi ammetto gli indizj, ma nel giudizio plenario; perocchè nel sommario, che pretendete, que' che chiamate indizj non meritano questo nome, potendo essere, e non esser tali. Passiamo avanti sulla incertezza de' vostri assunti.

15. Lo stesso Cicerone, difendendo Dejotaro Re de' Galati, scusò questo Principe di un grave eccesso tra gli altri imputatigli, con poche parole, e'l descrisse per

per mitiſſimo uomo , quando ſappiamo altronde che fu uno ſcelerato , un crudele ; ed à queſto antico eſempio uniſco un' altro più recente in perſona di Teodoro Beza , il quale con quattro parole della ſeconda ſua apología, fece, ſe non ricredere, almen poſe in dubbio il Mondo, ſe foſſero ſtate calunnioſe, o vere, le accuſe fattegli nel Parlamento di Parigi. Per ciò, che riguarda Dejotero già ſapete, che ſe gli fece un delitto di Maeſtà, per aver recitato un verſo di Omero in tempo, che ebbe due notizie, una, che portava il naufragio di Domizio ſuo Amico, e l'altra, che Ceſare ſtava aſſediato in un Caſtello: il greco verſo era paſſato anche in detto latino, come ci aſſicura lo ſteſſo Cicerone: *Pereant amici*, *dum una Inimici intercidant*. (1) Ecco la brieve difeſa. *Quod ille ſi eſſet inimiciſſimus*, *nunquam tamen dixiſſet*. Teodoro Beza, ſcoſtumatiſſimo uomo tra' quei della riforma, fu accuſato di Sodomía, e di Adulterio, e tuttochè ricoverandoſi in Genevra, aveſſe ſeco portata l' adultera altrui moglie, pure ebbe lo ſpirito, di ſcrivere, che egli era ſtato calunniato in Pariggi. Troppa franchezza in Cicerone, in deſcrivere Dejotaro umaniſſimo Re, tuttochè (2) empio, barbaro, e crudele, e trop-

---

(1) *Orat. pro Dejob. IX.*

(2) *Plutarco De Stoicor. Repugnantiis* , pag. 1049. ; *ſcriſſe ; che avendo più figli*, *e volendo ad uno*

e troppa sfacciatagine in Beza, in niegare fatti così evidenti. Sapete perchè? Forse Cicerone trovò tante pruove contro Dejotaro, quante se ne veggono nella vostra Scrittura contro il Conte di Sinopoli, ed il Principe di Palazzuolo; ed altrettante ne concorreano forse contro il Beza: sicchè quegli fece la sua gran difesa: *si esset inimicissimus, numquam tamen dixisset*, e soggiugne il seguente falsissimo encomio: *Hoc loco Dejotarum, non tam ingenio, & prudentia, quam fide, & religione vitæ, defendendum puto. Nota tibi est C. Cæsar hominis probitas, noti mores, nota constantia ... probitas, integritas, gravitas, virtus, fides* (1). Questi, cioè Beza, scrisse francamente: *Lutetiæ, inculpate, & bona, integraque existimatione ... vixisse. Inde non fuga, non clam, non vi, non aere alieno oppressum (quæ tu mihi falsissime, & mendacissime impingis) sed unius Religionis studio ... ad veram Ecclesiam justis itineribus ultro concessisse. Coram Deo juratus testari possum, non magis unquam mihi contigisse, ut cujusquam uxoris pudicitiam attentarem, quam ut Indorum Regnum invaderem* (2). Leggendosi la vostra Scrittura, e non trovandosi altre

---

no lasciare il Regno, uccise gli altri, come si tagliono dalla vite, e dalla Palma gli altri rami, per crescere, ed ingrandirsi quello, che rimane. Così traduco l' originale.

(1) *Ibid. VI.*

(2) Nelle opere di Beza, *Apol. altera ad Claud. de Xaimes*. T. II. p. 359.

tre pruove, che quei asseriti fatti, che han bisogno di tutta quella verificazione, che fin' ora manca, e quanto mai avesse pruovato il Signor Brancia, potendo anche esser controcavato nel giudizio plenario, cioè nelle difese, è quando il tutto è avanti gli occhi della Suprema Giunta di Scilla, ecco brevissima per ora la difesa del Conte di Sinopoli, e del Principe di Palazzuolo collo esempio di Cicerone: *Si essent Subditorum inimicissimi, nunquam tamen id fecissent*, e coll' altro del Beza: *Inculpate, & bona, integraque existimatione vixisse* ... Dispotismo, abuso, ricettazione di Malviventi: *Tu falsissime, & mendacissime impingis*. Mi potrete riprendere! Nò. Avanti.

16. Già siamo, veneratissimo D. Girolamo mio in un trattenimento letterario, e non già giuridico, talchè non temiamo, che possono i Giudici riprenderci, che ci abusiamo di loro toleranza. Il sonno ancora in questa notte 4. Settembre non mi sorprende, e posso ancora trattenermi, sul fatto; riserbando alla notte seguente il Dritto. Per dimostrarvi dunque, che, secondo la vostra Scrittura, basta la brevissima difesa, che Io ho fatta colle parole di Cicerone, e di Teodoro Beza per due Cavalieri, che io non conosco, e per solo amore del vero: voglio quì trascrivervi quel luogo del Bayle, che vi hò promesso, ricavato appunto dallo articolo di Beza (1): *Mi sia permesso*, egli dice, *che qui Io faccia una osservazione, che può servire al-*

(1) *Remarq. II.*

alle discussioni di fatti personali . Molti Autori han sostenuto I. Che Beza uscì di Francia per evitare il proseguimento di un processo di Sodomia, che essi dicono intentato contro lui nel Parlamento di Parigi. II. che egli condusse seco la moglie di un certo Artiere . Beza ha sostenuto pubblicamente, che siano queste accuse due enormissime calunnie . . . Sin quì alcuno, di qualunque Religione possa essere, non è obbligato giudicare, nè che Beza sia Innocente, nè che sia colpevole: alcuno non è obbligato di credere, o che il suo Ministro non niegherebbe un delitto infame, se egli non ne fosse innocente: o che il suo Prete , non avanzarebbe una atroce accusa, se non fosse stata vera . Tocca dunque a' Lettori di mantenersi nello equilibrio, sin che sia pruovata l' accusa ; ma dipende ancora da essi opinare a pro dello accusato, sinche veggano l' accusa sfornita di pruova, e specialmente nelle circostanze , che ho riferite . Se il fatto posto in controversia sia di tale indole, che possa essere autenticamente pruovato, e se gli accusatori non mancano, nè di buona volontà, nè di industria, per pruovarlo, è uopo conchiudere, che qualora no'l pruovano, sono essi Calunniatori . . . . Una querela intentata contro un Priore di Longjumeau nel Parlamento di Parigi, è una cosa , che può facilmente avverarsi . Gli Accusatori, il Procuratore, la istanza, la commissione per lo informo, il Processo verbale de' Commissarj, si conservano nelle mani della pubblica autorità: e non può immaginarsi giammai, che un miserabile, il quale si salva al più presto, che puossi, abbia tanto credito da po-

poter annientire il processo , ed estinguere in bocca de' Querelanti la favella. Lo Artiere , la cui moglie diceasi contaminata, visse al pari del supposto Seduttore, ed era cosa facile a formare la sua giuridica deposizione ; Donde deriva dunque, che un Claudio de Saintes , e tanti altri Ecclesiastici , pubblici Accusatori di Teodoro Beza , non han potuto fornire de' necessarj documenti cotesto processo nè della deposizion formale dello Artiere . Forse le frasi obbliganti di Teodoro Beza gli disarmarono ? anzi al contrario, egli trattolli come cani : le invittive , e le ingiurie erano le spade, che loro passavano da un fianco all' altro, e tutti i loro scritti respiravano, il più violento odio , che possa immaginarsi. Essi aveano dunque da una parte tutti i mezzi a ritrovare le pruove , e dall' altra la più appassionata brama di trovarle : intanto non le han trovate ; quindi ognuno , che intende equità, dee conchiudere , che siano meri Calunniatori . Così scrisse il Bayle riguardo al Beza, ed il preciso del suo ragionamento mi serve, per adattarlo al caso del Conte, e del Principe: *Il fatto* che loro si imputa *è di tal natura , che essendo vero non mancherebbero le pruove vere, e giuridiche :* Dispotismo de' peculj delle tiranneggiante Università : abuso di Giurisdizione continuo, ricettazion de Malviventi , non sono fatti occulti , come la sodomía , e lo adulterio imputato al Beza : *Gli accusatori* Scillitani zelanti, e reclamanti al Regal Trono *han tutta la destrezza , e la capacità necessaria per ricercar coteste pruove ; ed hanno il più grande interesse del*

Mon-

Mondo per rinvenirle, ed Io soggiungo: ed aveano uno Avvocato del vostro carattere, lume maggiore, e non vi lusingo, della nostra Napoli, che potea sostenerle, *e non le han trovate*, giacchè voi stesso nella vostra Scrittura, se non concedete come vere le eccezioni avvanzate contro i Testimonj intesi dal Signor Giudice Brancia, almeno non ve ne servite, volendo, che i savissimi Signori della Suprema Giunta di Scilla, debbano venire allo espediente provvisionale di suspendersi la Giurisdizione, senza cognizione di causa, e senza guardare, *nè la Indole*, *nè la qualità*, *nè la singolarità degli esaminati Testimonj*, e vi riduciate a sostenere il vostro impegno con quei conti, e con quelle lettere, che han formato fin' ora l' obietto del nostro letterario trattenimento, e che non formano, se non se nel giudizio plenario, o il terribile folgore, che debba incenerire il Conte Padre, e'l Principe figlio, o quel fuoco aerio di notturno sereno, che faragli ridere fino a dir non più, basta: *è vopo dunque conchiudere* dice il Bayle, e replico ancora Io, che il *fatto posto in controversia sia chimerico*. Di questa conchiusione vieppiù mi persuade quel non vedere nella vostra Scrittura determinatamente descritti gli eccessi, che si imputano a que' Cavalieri accusati, ma in soli termini generali. Non si dice, Tizio ucciso: Fulan battuto, Caja violentata . . . Potrete ora colla medesima franchezza replicare: *non avea tante grazie in se raccolta la Pandora della gentile Teologia*, *quante nelle trascritte carte se ne dispensano dal Principale di Palazzuolo ?* Coteste lettere sono per ora, e nel giudizio Sommario così

favo-

favolose, come la Pandora de' Gentili; e qualora direte, che in questa è figurata la nostra commune Madre, che per lo trasgredimento versò tutti i mali nel Mondo, come pensò Eusebio di Cesarea, e tra Moderni M. Huet, il Natale, ed altri, volendomi togliere dalle mani la favola, che mi avete somministrata, vi rispondo, che tra questi mali appunto, si annoverano le calunnie, le frodi, le falsità, che possano verificarsi ne' conti, e nelle lettere, nommeno, che quella vostra affettata ignoranza, che i Savj scorgono nella vostra Scrittura. Finisco amabilissimo mio Signor D. Girolamo questa seconda *lucubrazione*: vi mando la buona notte, e vado a letto. Spero che la notte de cinque Settembre, debba essere favorita dallo stesso Genio, per entrar in Dritto, e lasciar il fatto. Buona notte, amabilissimo amico, Buonanotte.

17. Eccomi a voi, mio venerato Signor D. Girolamo. *En tertia lucubratio*, in questa notte di cinque Settembre. Per quanto dunque abbiam contemplato il fatto, non può ancora la Suprema Giunta di Scilla profferire quel *liquet*, per cui adattavasi al fatto certo, la Legge certa: Vi si potrebbe dunque, in termini generali, rispondere da Savissimi Avvocati del Conte di Sinopoli, e del Principe di Palazzuolo, che tutte le Leggi da voi trascritte, e citate nella vostra Scrittura, e tutta la dottrina degli Eruditi Interpreti, o degli Scrittori Forensi, han bisogno del *liquet*, e non sappiamo ancora, se così intrigata si trovasse la facenda nel giudizio plenario, che in vece del *liquet* semplice, non precedesse

desse ancora quel *non ... liquet*; In questo caso Io vi dimando: avrebbero bisogno cotesti Cavalieri, di un Policrate, di uno Isocrate, di un Buddeo, di un Cardano, o di un Tommasio, per convertire in virtù i loro vizj, e fargli comparire virtuosi, come fecero i cennati Scrittori, per un Busiride, per un Falaride, per un Tarquinio superbo, per un Nerone, per un Vinceslao, benchè crudeli, e Tiranni Principi fossero stati? Potrebbe rispondervi lo Autore del Saggio, che Egli non fece alcuno sforzo di fantasía, per rapporto a' suoi rispettevolissimi Clienti, e che un non *liquet* ve ne faccia ricredere. Potevate riservare cotesto prezzo di erudizione per lo giudizio plenario: ma per ora, che non può ancora profferirsi il *liquet*, non è che intempestivo; e non è cosa degna di voi cantar vittoria prima della battaglia.

18. Tuttochè però non possino adattarsi le Leggi, e le dottrine a' fatti non ancora accertati, pure ne avete fatto un grande apparato nella vostra Scrittura, ma sempre nel supposto, che i fatti siano indubbitati. Eccovi intanto una proposizione, che certamente non vi sorprende, sapendola meglio di me: la dottrina de' Forensi toccante la suspension della giurisdizione è distrutta dalle Leggi. Ecco quella affettata ignoranza, che vi diceva. Voi volete comparire nel Pubblico per Ignorante, sposando lo impegno degli Scillitani; ed Io geloso del vostro onore voglio, che il Pubblico sappia, che Uomo dottissimo voi siete, e che se male adattate si osservano le massime, che trascriveste nella vostra alle-

ga-

gazione: se seguiste ad occhi chiusi la dottrina de Forensi: se adottasse fuor di tempo i sentimenti di Cicerone, di Quintiliano, e di Anton Mattei, e se finalmente tralasciaste quelle Leggi, che sarò per notare in questa lettera; non fu già effetto di ignoranza, ma impegno sposato per la causa. Preme anche a me il mio onore. Resterei smentito. Vi ho sempre dipinto per un Uom dottissimo: ed ora dovrei disdirmi contro la propria coscienza. Questo non farò mai D. Girolamo mio. Volete o nò, eccovi la dimostrazione della vostra affettata ignoranza. Voi scriveste, che nel cuore de' Saviissimi Signori della Suprema Giunta di Scilla debba *indubbitatamente essere inciso a caratteri indelebili quel famoso motto degli Imperatori Valentiniano, Teodosio, ed Arcadio*: „ melius est occurrere in tempore quam post exitum „ vindicare, (1) *e l' altro di Giustiniano*: melius est intacta jura servare, quam post vulneratam causam remedium quærere„. (2) Gran massime di buon Governo, e da praticarsi in tutti i rincontri da Supremi Magistrati! Solo resta osservare, se come saviamente furono adottate da que' Legislatori, le siano da voi nel caso vostro adattate. Forse inarcherete le ciglia, in leggere, che voglia Io entrare in sì fatta ricerca. Vi ho detto, che voglio, e procuro

C 2

(1) *Leg. unic. C. Quando liceat unicuique*. (*lib. III. Tit.* 27.

(2) *L.* 5. *C. In quibus causis in integ. restit. necess. non est*. (*Lib.* 11. *Tit.* 41.)

curo difendere *pro aris*, *&* *focis* il vostro onore, e non intendo offendere il vostro sapere. Le grandi opere son degne di critica, non già la Marfisa Bizzarra, dicea un savio Fiorentino. Soffritemi dunque con pazienza. Il Genio di questa notte si diletta di brevità.

19. Per adattar queste massime, prevvenite il Pubblico nel §. XX. pag. 12. che tralle suppliche umiliate alla M. del Padrone da vostri Scillitani, fuvvi quella di sospendersi la Giurisdizione de' mentovati Baroni, i quali non cessano dagli abusi, e dagli insulti nella vita civile, e naturale di quella miserabile Popolazione, per mezzo de' loro Officiali, ed audacissimi Subalterni; non avendo ella Giudice, da frenarne, non che da punirne la baldanza. Soggiugnete il deplorabile fatto di D. Domenico Gaudioso, che per non veder più trionfare la Tirannide Baronale, gittossi dall'alto di sua casa *dopo aver protestato a voce*, *ed in iscritto*, *che nella Città di Scilla non si conoscea più Iddio*, *nè il Re*, *nè la giustizia*, e che per disperazione poteasi divenire ad un fatto di armi, o ad altro somigliante eccesso; e quindi *melius occurrere* . . . . *melius intacta Jura servari* . . . . . . Volete, che vi dica il vero? Io in queste vostre espressioni non conosco il mio amabilissimo D. Girolamo Giordano. Ove la bella maniera di pensare, dimostrata in tante vostre bellissime Scritture? ove quei solidi principj, da' quali geometricamente deducevansi le più belle conseguenze, che per avventura poteano desiderarsi? Ove quelle belle interpretazioni di difficilissime Leggi, che ammirai special-

cialmente, quando ſcriveſte a prò del Defonto Principe di San Severo? Forſe la freneſia del Gaudioſo foſſe paſſata in voi, come ſi communicava quella delle Vergini Abderite, che ſeguendo l' una lo eſempio dell' altra quotidianamente gittavanſi dalle fineſtre, e miſeramente morivano? (1) Voi peccate nella repetizion del principio. Lo abbuſo della giuriſdizione e il gran fatto, che ſi contraſta, ed intanto lo ſmaltite per vero. La ſoſpenſion di giurisdizione dimandata ſarebbe la conſeguenza di queſto fatto, e dove leggeſte mai, che da un dubbio antecedente, ſi tragga una leggittima conſeguenza? Come da un così illegittimo argomento, paſſate alle minacce di ſollevazione, ed armamento? Dunque il mio placidiſſimo D. Girolamo ſparge voci ſedizioſe, ſpoſando le freneſie degli Scillitani, i quali vorrebbero ſcuotere quel legieriſſimo giogo, ſotto del quale ſon nati, e ſono fin' ora viſſuti? Come non han eſſi Giudice, che raffreni i Miniſtri Baronali? Gli ſteſſi Baroni ſtanno ſotto un Giudice ſtraordinario, quale è la Suprema Giunta di Scilla. Voi ſiete ſtato in Provincia, ed Io ancora, ed Io, e voi ſappiamo come ſi trattano dalle Udienze i Giudici, e Governatori Baronali, per non parlar della autorità della G.C. Oh Dio! D.Girolamo voi, vi perdeſte dietro i voſtri Clienti! Aveſte ſotto gli occhi, che gl' Imperatori Valentiniano, Teodoſio, ed Arcadio applicarono quel *melius* per legittimare una forza, che debba neceſſariamente opporſi ad illegittima violenza, che ingiuſtamente, o da Militari, o da altra union di Mal-

(1) *Si vegga il Bayle artic. Abdera.*

vaggi potrebbesi altrui recare, nelle circostanze di mancar lo ajuto della società *instantanee* come si spiega il Grozio; e che Giustiniano applicò la stessa massima per serbar illesi i dritti de' minori, impedendo il corso alle prescrizioni, per non esser uopo il rimedio della restituzione *in integrum*, (1) e intanto

(1) *Transcrivo l' una e l' altra legge, per giustificare le mie legittime espressioni*: L. unic. C. *Quodo liceat unicuique* sine Jud. &c. *Liberam resistendi cunctis tribuimus facultatem, ut quicumque militum, vel privatorum ad agros nocturnus Populator intraverit, aut itinera frequentata insidiis aggressionis obsederit, permissa cuicumque licentia digno illico supplicio subjugetur; ac mortem, quam minabatur excipiat, & id quod intendebat incurrat; melius enim est occurrere in tempore, quam post exitum vindicare.* L. unica C. Quand. lic. unic. &c. (*lib. III. T. 27.*): *Sancimus favore imperfectæ ætatis exceptionem non numeratæ pecuniæ ab initio minorib. non currere; nè dum in integrum restitutionem expectamus, vel aliquod emergat obstaculum, per quod hujusmodi beneficio minor ubi non possit, vel substantia ejus subvertatur; sed humanius est, latius eamdem legis interpretationem extendere, in omnibus casibus, in quibus vetera jura currere quidem temporales præscriptiones adversus minores concesserunt, per in integrum autem restitutionem eis subveniebant, eas ipso Jure non currere*: melius etenim est intacta eorum jura servari, quam post caussam vulneratam remedium quærere. L. 5. C. In quib. caus. in integ. restit. nec non est (*Lib. II. Tit-41.*)

to le applicate alle sediziose minacce, e a quello argomento, che condanna ogni Scolare di Dialettica, quasi approvando lo antico detto: *id æquius, quod validius*, o il sistema dello Spinozza, o di Gian-Giacomo Rausseau, per cui non evvi Società, che possa dirsi legittima, per la continua inosservanza delle condizioni del contratto Sociale: non riflettesle quanto vi allontanaste da mentovati Legislatori, e molto meno, che in ogni ben regolato governo, gli eccessi de' malvaggi son puniti dalle Leggi del Governo stesso. Il *melius* riguarda il giusto, e l'equo, non già il capriccio, e gli eccessi de' Socj, che sediziosamente dimandano al Sovrano, o suspension di giurisdizione de' loro Baroni, o quai Democratici minacciano armamenti, e sedizioni. Si armino, e facciano straggi, e rovine: vi faran forche, galee, Presidj, nè gioverà loro quel *melius*, che dee determinare la Legge, e non la stravaganza de' Suddiditi. Ecco la vostra affettata ignoranza in questo primo rincontro. Sappia il Pubblico, anche per mio onore, che voi non sete capace di commettere così massicci errori. Nò nò.

20. Dalle cennate massime passate a ricercare quando un Offiziale Regio *accusato*, *ed Inquirendo*, *o inquisito si possa sospendere dalla amministrazione*, *ed esercizio del suo officio*; e conchiudete col Dritto Cesareo, e Pontificio, e con quella lunghissima serie di Forensi, che citate fino al numero di trentacinque, che trattandosi di mancanze in officio, debba sospendersi la di lui giurisdizione, se queste saranno leggiere, ma se gravi, dovrà privarsi del

 bene-

beneficio, e dello emolumento ancora, e ciò prima di contestarsi la lite. Soggiugnete poi, che tal sospensione non si dia *in anticipazion di pena, ma unicamente per metter le parti nella piena libertà di promuovere le prime querele, o di aggiugnerne delle altre, e i Testimonj in quella di pronunziare con franchezza le sincere loro deposizioni: sulla intelligenza pure, che debba quella dal Giudice accordarsi in un giudizio sommario, a differenza del plenario, che si ricerca di poi per divenirsi alla sentenza di assoluzione, o di condanna dello Inquisito Officiale*. Così nel §. XXII. pag. 13. e 14. Nel §. seguente poi fate una finezza ben rispettevole al Baronaggio, uguagliandolo, per ragion della giurisdizione a Reggj Offiziali con questa differenza, che questi *hanno il nudo esercizio della giurisdizione*, e quello *per l'opposto ha il privilegio di goderne la* PROPRIETA', E IL PIENO DOMINIO; e quindi la gran decisione di Prospero Caravita: *Barone accusato, suspenditur jurisdictio*.

21. Dunque volete ad ogni conto garante per questa dottrina il Dritto Cesareo, e Pontificio, nommeno che i trentacinque Forensi da voi allegati, oltre Bartolo, Baldo, Imola, il Panormitano, ed altri antichi Repetenti? Nò, non posso servirvi in concedervi il Dritto Cesareo, e Pontificio. Incontro tutta la mia difficoltà; ed accordandovi i Dottori, ho anche le mie eccezioni, che senza scrupolo non potrei omettere.

22. Generalmente dite. *Dritto Cesareo, e Pontificio*, ma non ne citate i luoghi. Ecco il secondo esem-

ſempio della voſtra affettata ignoranza. Suppliſco Io a queſto difetto. Per lo Dritto Ceſareo, per quanto mi ricordo aver letto ne' libri del Codice, e del Digeſto, trovo, che per punirſi alcuno debba eſſere convinto, ed inteſo; e ciò generalmente per tutti i Rei. I Titoli de *Requirendis*, *vel abſentibus dmnandis* vi ſon noti, e ſe traſcrivo nella margine queſte legali diſpoſizioni, non credete, che ciò faccio per voi, ma per i voſtri Clienti Scillitani (1). Riguardo a' Giudici, que' medeſimi Auguſti, che vi ſomminiſtrarono quel *melius*, ci fan ſapere, che, per iſpogliarſi i Giudici de' loro impieghi, debbano eſſer convinti di que' furti, e di quelle ſceleragini, che loro ſi imputano (2), ed altrove

---

(1) Marciano nella Leg. 1. princ. D. De *Requirendis*, *vel abſentibus damnandis* (lib. XXXXVIII. Tit. XVII:) *Divi Severi*, *& Antonini Magni reſcriptum eſt*: *ne quis abſens puniatur*: *& hoc Jure utimur*, *ne abſentes damnentur*: *neque enim inaudita cauſſa quemquam damnari æquitatis ratio patitur*. Lo Imperator Gordiano reſcriſſe ad un certo Avidiano, che non potea eſſer condannato aſſente, e che foſſe ricorſo al Prefetto Pretorio per riformarſi *quidquid novo more*, *& contra formam conſtitutionum geſtum deprehenderit*.

(2) Gli Imperatori Graziano, Valentiniano, e Teodoſio reſcriſſero al Prefetto Pretorio Noeterio: *Judices qui ſe furtis*, *& ſceleribus fuerint maculaſſe convicti*, *ablatis Codicillorum inſignibus*, *& bo-*

ve replicarono, che lo accusatore debba produrre l'accusa, debba provarla, e pruovata riporterà Vittoria, e gloria ancora (1), e che significa *convictus* in Giurisprupenza Romana, e nella nostra municipale ancora, il sapete meglio di me, ricordandovi della espression dello Imperator Costantino: *ut vix etiam ipse ea, quæ commiserit, negare sufficiat* (2) nommen che dell'altra degli Imperatori Valentiniano, Valente, e Graziano: *evidentis atque convicti* (3). Or finchè il Reo non sia inteso, e non si difenda, non potrà dirsi convinto ad evidenza, per seguir la corrispondente pena con quelle luminose pruove, che si prescrivano dalle leggi. Il Dritto Cesareo intanto, per dirsi i Giudici rei *honore exuti*, e per togliersi loro, *condicillorum insignia*, gli

---

bonore exuti, inter pessimos quosque, & plebejos habeantur: nec sibi posthac de eo honore blandiantur, quo se ipsos indignos indicaverunt. L. 12. C. *de Dign*. (lib. XII. Tit. I.)

(1) I medesimi Imperatori con Arcadio in uno Editto *ad Provinciales*: *Is, vel administrante eo* (cioè il Giudice delinquente), *vel post administrationem depositam, in publicum prodeat, crimen deferat, delatum adprobet: cum probaverit & victoriam riportaturus, & gloriam*. L. 4. C. *Ad leg. Jul. Reper*. (lib. IX. Tit. 27.)

(2) *L. 16. C. de Pœnis* (*lib. IX. T. XXXXVII.*)

(3) *L. 4. C. Quorum appellationes non recipiuntur* (*lib. VII. Tit. 65.*)

gli vuole convinti; e non garentisce certamente la dottrina, che esagerate co' vostri trentacinque Forensi, e con que' quattro antichi Repetenti, che citaste nella vostra Scrittura. Diceste, che la sospension dello esercizio della giurisdizione non sia anticipazion di pena, ma per mettere gli accusatori nella libertà di promuovere le accuse, e i Testimonj di deporre su' dedotti delitti, e poichè nel Dritto Romano non incontrasi cotesto tratto di importuna prudenza, che apprendeste da' Forensi, replichiamo le parole de' cennati Augusti: *vel administrante eo, vel post administrationem depositam*, venga lo accusatore, *in pubblicum prodeat, crimen deferat, delatum adprobet, cum probaverit, & victoriam reportaturus, & gloriam,* (1) qual più opportuno luogo, che questo, per ordinarsi, che si sospendesse la giurisdizione nel corso delle pruove? Que' Legislatori però tanto non vollero: richiesero le pruove per accordar la Vittoria. Badate: dicesi *Vittoria*, vale a dire piena decisione. Come dimenticaste queste bellissime parole di Papiniano: *In quæstionibus nominatos capitalium criminum, ad novos honores ante causam finitam admitti non oportet: ceterum pristinam interim dignitatem retinent* (2)? Quante volte passovvi questa Legge sotto gli occhi? Ora perche fingete ignorarla?

(1) *D. l. 4. C. Ad leg. Jul. Repet.* (*lib. IX. Tit. 27.*)
(2) *Leg. 17. D. Ad municis.* (*lib. 1. T. 1.*)

lì ? Sia il Pubblico persuaso, che voi sapevate queste Legali determinazioni, e le trascuraste per servire alla causa. Già peccaste; e meglio dunque, che si sappia il peccato, che passar voi per Ignorante, quando non lo siete.

23. Se vi dissi dunque, che non poteva accordarvi il Dritto Cesareo per garante della bramata sospensione, non mi ingannai, ed ora vi soggiungo, che molto meno può giovarvi il Dritto municipale. Nelle Costituzioni occorrono i Titoli *De Pœna Judicis qui male Judicavit* (1), & *de pœna illorum, qui Judices corrumpunt* (2): minacciasi la privazion della carica, e sino la morte, ma molto meno si dice, che nel corso del giudizio, debba sospendersi la di lui giurisdizione; anzi l'Imperator Federico, qualificando tal delitto per pubblico, espressamente disse *legitima probatione convicti*; e nel corpo delle prammatiche si privilegia la pruova, facendo anche fede i Testimonj singolari, ove siano al numero di tre, e poi si prescrisse quello di cinque, ma molto meno si parla di sospension di impiego nel corso del giudizio (3).

24. Fui benanche restio ad accordarvi garante il Dritto Pontificio, ma che volete da me? Impastatemi di nuovo. Quanto voi siete generoso, e liberale in ismal-

---

(1) *Lib.* 11. *Tit.* 50.
(2) *Ibid. Tit.* 51.
(3) *Prag.III.*, & *IV. De munerib. Officialium.*

malrire la vostra mercatanzia, e dichiarar tutto il Dritto favorevole a vostri Clienti; altrettanto sono Io stitico, ed avaro. Uh uh, che cattivo temperemento ho sortito dalla Natura! Per ciò mi trovo a' piedi, nella professione, e gli altri corrono in carozza. La prodigalità in ismaltir Testi, e dottrine quanto accredita la botteca! Oh quanti sono i Concorrenti! poco importa poi, che quei, che sperano vita, vadino alla forca, e quei, che vogliono libertà, siano tratti o in galea, o nella Pantelleria, o ne' Presidj. Io sciocchissimamente preveggo a' miei Clienti quanti ostacoli possano incontrare, e in Dritto, ed in fatto; e la mia botteca e frequentata da quei soli, che sono meno accesi di fantasia. Lasciamo la digressione. Diceva dunque, che non favorisce la vostra proposizione il Dritto pontificio. Che vasta materia! Varietà di disciplina secondo i secoli. Rigor degli antichi canoni, quando lo esterior della Chiesa prendea norma dal suo più puro interno, diretto al grande acquisto del Regno de' Cieli. Forma de' giudizj per rapporto alla Repubblica, in cui è la Chiesa, e tante altre cose, che vi potrei mettere avanti gli occhi, sarebbero tutte a proposito, per farmi comparire erudito; ma questa saliva non mi si muove, avendomela fatta passare non solo le tante vicende di mia vita a voi ben note, ma quel saggio detto *unum scio, nihil scire*, e perciò restringendomi al solo Dritto, che si riduce alle Decretali, vi dico, che anche un Simoniaco, il quale sarebbe per Dritto Divino privo della dignità, colle arti di Messer Simone occupata, pure nel corso del giudizio non ne vien sospeso, ed ap-

appena, ove ſia infamato, ſe gli vieta la celebrazion delle meſſe; e la Badeſſa di S. Zaccaria fu aſſoluta, e benedetta perchè ſi conobbe che lo accuſatore era di lei nimico. (1) Per non dilungarmi a queſto propoſito vi traſcrivo ſolamente le parole di un' accreditato Canoniſta quale ſi è Emanuel Gonzalez: ſentitele: *Regulam illam, lite pendente nihil innovari, procedere reſpectu Juris quæſiti & exercitii illius, non vero quoad honores noviter adquirendos, quos accuſatus in judicio adſequi non poteſt*, e ciò per Dritto civile, *honoribus vero jam obtentis uti non prohibetur; quia in amittendis honoribus, ſeu dignitatibus antea obtentis, & illarum uſu viget diverſa ratio* . . . . (2) Amico D. Girolamo laſciamo i Canoniſti per due motivi, il primo perchè . . . perchè . . . perchè . . . . . il ſecondo perchè ho ſonno, ſono ſtanco, non mi regge la teſta, a rivederci nella notte ſeguente.

25. Ripiglio mal volentieri gentiliſſimo D. Girolamo mio queſta quarta vegghia in queſta notte de' 6. Settembre. Non mi ſento quel Genio, che mi rendea piacevole lo ſcrivere. Scrivo a forza, e disguſtato, ſapete con chi? Con un Cappuccino, che ho difeſo per Dio, ed ho dovuto mandare oggi al Diavolo. Ma eccomi a voi, ed a' voſtri amabiliſſimi Forenſi.

26

(1) *Cap. Meminimus XIII. De accuſat. (Decr. V. I.)*
(2) *Nel commentario al capo* 1. *De accuſationib. n.* 11. *(Decret. lib. V. c.* 1. *)*

26. Vi dissi, che concedendovi garanti questa sorta di Scrittori, pure aveva le mie eccezioni. Sarà possibile, che si consacri una notte ad Autori, che si han copiato l' un l' altro, senza criterio, e senza principj? Ciò voi sapete, ed affettate non saperlo: Nuovo esempio di affettata ignoranza. Dovendo bamboleggiare, bamboleggiamo; ed affinchè non ci stordischino tanti bamboli, tra' que' trentacinque, che notaste, scegliamone uno, che sia lo Avvocato degli altri. Il primo, che ora mi capita sotto gli occhi di quelli, che fan poco onore alla mia piccola Bibblioteca, è Donatantonio de Marinis nella osservazione alla seconda decisione del Revertera. Ecco uno de' capi della detta decisione, che leggesi nello argomento per rapporto ad un' Offiziale Reo: *an accusatione pendente ab eodem officio suspendi debeat?* Scrisse il Revertera, seguillo il Marinis, e così dissero quei, che vennero dopo, perchè così pensarono quei, che precedettero anche al Revertera: che il delitto, o era *extra officium*, e non dovea impedirsegli lo esercizio della Carica: o era nell' officio, e dovea sospendersi. Perchè? Perchè così vien disposto nella *leg. 12. C. de dignitatibus*. Io già vi ho trascritto nella margine cotesta legge: osservatela, e se vi troverete cotesta distinzione, cavate, non già a me, che Dio me ne liberi, ma a chiuque voglia seguire la dottrina di questi, e degli altri Forensi, un occhio. Gli Imperatori Valentiniano, Graziano, e Teodosio parlarono de' Giudici, che si eran macchiati di furti, e di altre sceleragini, ne distinsero rapporto di carica, e semplicemente dissero, che gli voleano con-

convinti. Allega la legge *libertus D. Ad municipalem*, che vi ho trascritta (n.22.), e già vedeste, che non solo non occorre la cennata distinzione, ma si dice tutto l'opposto, cioè, che siccome non possono aspirare ad altri onori, così ritengono la prima dignità, *interim* cioè pendente la Inquisizione. Cita Bartolo sulla *leg.1. D. de his, qui sui vel alieni juris*, e sulla *leg. 3. D. de suspectis Tutoribus*, ma nè nell'una, nè nell'altra si incontra vestigio di Giudice accusato. Cita finalmente le leggi *quod si forte D. de solutionibus*, e la *leg. Reus delatus D. de munerib. & honor.*, e sono della stessa Indole. Restringe poi il Revertera la sua generale proposizione in più angusti termini, e dice, che si debba sospendere la giurisdizione *si compilato processu veniret Inquisitus officio privandus*. Dunque perche il Revertera, il de Marinis e i trentacinque vostri Garanti, anzi gli cento, e mille, i quali non ebbero talento di intendere il gran principio, che abbiamo in Giurisprudenza, di non condannarsi alcun reo, se non inteso, vale a dire, per rimuovere quel dubbio, che nascerebbe di poter dimostrare la sua innocenza, e calunniosa la querela, e perchè non composero le parole di Papiniano: *pristinam interim dignitatem retinent*, volete anche voi bamboleggiare con essi, e fingere, che non sapeste leggere il frammento di Papiniano, che vi sarà passato cento, e mille volte sotto gli occhi, come ho detto, e fingete non aver tutto quel creterio, che forma il gran lume della vostra bellissima mente; e ciò per lusingare gli Scillitani, che anelando di veder sospesa la giurisdizione de' loro Baroni, non ri-

riguardano più le loro azioni, e de' loro Ministri, e Subalterni coll' occhio naturale, o collo artifizio de' miei, e vostri occhiali, che proporzionatamente ingrandiscono gli oggetti, ma col microscopio, nemmeno degli ordinarj, ma con quelli, così piccioli inventati son pochi mesi addietro da un nostro rispettevolissimo Giovane Napoletano, che avendo tutto il convesso, che si è loro potuto dare, ingrandiscono per due mila volte l' oggetto, che vi si rimira. Deh lasciamo dunque i delirj de' Forensi, e rammentiamoci della ultima Sovrana Regal Determinazione, che ha restituita alle Leggi l' autorità già depressa nel Foro dalle oppinioni sciocchissime de' Dottori; e sappia il Pubblico, che scriveste per impegno, non per ignoranza. Cicerone finalmente, Quintiliano, ed Anton Mattei, che trascrivete, e citate, parlano del giudizio diffinitivo, non già di espedienti provvisionali, e da questi sono cotanto lontani, quanto sete voi lontano dal credere, che scriveste da vero, e non per impegno.

27. Forse direte, che nemmeno seria mi sembra la riflessione, che concerne la libertà delle accuse, che interamente ancora non hanno appalesate, non che gli Scillitani zelanti, e reclamanti; ma tutti gli altri Individui di quegli Stati soggetti al Conte di Sinopoli, e Principe di Palazzuolo, giacchè quelli, per un grazioso *Ephphatha* pronunziato dal graziosissimo nostro Monarca, han rotto il lungo mortal silenzio, in cui languivano; nommen che la libertà de' Testimonj per far le loro

D since-

ſincere depoſizioni ? Belliſſimo quiſito! Per quel grazioſo *Ephphatha*, non è tempo di riſpondere ora; ma per la libertà de' Querelanti, e de' Teſtimonj, reſtandomi tuttavía di queſta fuggitiva notte qualche altro momento, poſſo impiegarlo al voſtro quiſito.

28. Avrei tutto il deſiderio di smaſcherarvi; ma non è ancora tempo. Voi non parlate colla voce della coſcienza. Ove è il Sovrano, ivi è libertà. Il prepotente Conte Padre, il prepotente Principe figlio, colla diviſa di Rei ſono ſottopoſti ad un Giudice Straordinario, quale è la Suprema Giunta di Scilla, come già vi diſſi. Il Re vuol puniti queſti Rei, e mandò un ſuo Miniſtro a verificarne gli eceſſi. Voi con ragione vi lodate di queſto, e la di lui preſenza aprì la bocca a Querelanti, ed a Teſtimonj. Dovrà farſi la impinguazione: dovranno compilarſi le difeſe, ed al Giudice Inquiſitore, ſi unirà uno degli Avvocati Fiſcali. Eſaggerate inſulti alla vita civile, e naturale, che ſi commettano da que' Offiziali, e da' Subalterni audaciſſimi; ma le voſtre eſagerazioni non ſaran credute; Io per me non le credo, ſe non ſe, ſia da voi accertato, che queſti Cavalieri, de' quali ragioniamo, abbiano in tutto perduto il ſenno, e che non ſappiano adattarſi alle circoſtanze del tempo. Io ſuppongo, che nello Stato di Scilla, e di Filogaſo, oggi ſi viva, non che con libertà, ma benanche, con licenza da que' Naturali. Io nella voſtra Scrittura leggo termini generali d' inſulti, ma niuno ne veggo ſpecificato. Grande argomento onde rica-

ca-

cavo, che prudentissimi Cavalieri sono, e'l Conte, e'l Principe. Nello stato presente anche le ombre avrebbero corpo, e non avendolo, necessariamente bisogna confessare, che nemmeno l'ombra degli esagerati insulti, possa immaginarsi in quelli Stati.

29. Uguagliaste finalmente a Reggj Officiali i Baroni, e non faceste loro una gran finezza; e voi stesso ciò confessate, perocchè ad onta della cennata affettatissima ignoranza, compariscono le scintille del vostro gran sapere. Ne indicaste nella vostra Scrittura la differenza nelle poche trascritte parole (n. 20.): *quelli*, cioè gli Officiali, HANNO IL NUDO ESERCIZIO DELLA GIURISDIZIONE; QUESTI PER L'OPPOSTO HANNO IL PRIVILEGIO DI GODERNE, LA PROPRIETA', E IL PIENO DOMINIO, così nel §. XXII. p. 15.

30. Quanto diceste in poco! Noi ci intendiamo, ma bisogna, che anche ciò si intenda da' vostri Clienti. Eccomi Commentatore fedelissimo del vostro Testo. I Reggj Offiziali *hanno il nudo esercizio della giurisdizione*, vale a dire, che il Principe chiama a parte della sua Autorità Regale, per una mera grazia que' Vassalli, che crede più Savj, più Onesti, più Probi, e conferisce loro quella potestà, che non aveano. Gli arricchisce di onori, di soldi, e mette nelle loro mani la vita, la libertà, l'onore, e i beni de' suoi Fedelissimi Sudditi; altro non richiedendo in segno di loro gratitudine, che la osservanza delle Leggi: la indifferenza ne' giudizj: la probità ne' costumi: la facilità dello accesso: la compitezza co' buoni, il contegno co' mal-

 vagj.

vagj. Voi foste Ministro, e se così non vi portaste, confessate di grazia, non foste un Ingrato al vostro Principe, e se una di queste accuse fosse precorsa al Regal Trono, e vi avesse sospeso lo impiego il Clementissimo Sovrano, ve ne potreste lagnare? Certamente, che nò; E pure co' suoi Officiali, o Inquirendi, o Inquisiti, usa maggior Clemenza: vuole, che si osservino le Leggi, mercè delle quali nel corso della Inquisizione non si sospende lo esercizio della giurisdizione; se non se quando sia convinto, purchè il delitto non sia tale, che merita lo arresto per l' atrocità di esso, o sia una giurisdizione temporanea; poichè per le perpetue non si provvede, nè vuol che si dica vacante lo impiego, se prima sollennemente non si condanni il Reo. I Baroni *per l' opposito hanno il privileggio di goderne la proprietà, ed il pieno Dominio*. Vale a dire, che posseggono non altrimenti la giurisdizione, che come ciascun privato possiede la casa, la vigna, la gregge, beni, o col proprio denajo acquistati, o tramandati da' suoi maggiori; intendiamoci, o perchè comperata, o perchè conceduta co' feudi in compenso di serviggi prestati alla Corona. Il Sovrano intanto, che usa la sua Clemenza verso quei Officiali, che godano di questo bene, per sola Regal Munificenza per non sospendergli dallo esercizio di loro giurisdizione, se non convinti; quantoppiù ne debba usare verso i Baroni, che 'l posseggono per contratto, e contratto oneroso? Diteci voi, cari Scillitani: Voi perchè gridate contro i vostri Baroni? perchè fingete qualche violen-

za

za ne' vostri beni, da voi acquistati, o da vostri maggiori a voi tramandati? Quanti richiami, se un Giudice con suo decreto voglia spogliarvene, ed investirne altri? e con ragione, perchè *unicuique suum tribuendum*. E cotesta Legge, che cotanto a voi piace, perchè oggi non la volete per i vostri Baroni, ed esclamate, che per lo abuso della giurisdizione, questa loro si sospenda in un giudizio sommario, sommariissimo: quando per voi non solo non basta un giudizio plenario, ma, con nullità, ed appello garentite per quanto potete il Dominio de' vostri beni?

31. Bisogna, che in questo rincontro dica a vostri Scillitani, che mai sia il giudizio sommario, che avete loro posto in bocca, affinchè sappiano, se questa loro pretenzione possa, o nò aver luogo nel caso, che si tratta. Presso Ulpiano si leggono due luoghi confacenti a questo proposito. Nel primo dice che i Giudici, i quali debbano eseguire la sentenza, profferita sù di un pegno a favor del Creditore: debbano ancòra *summatim cognoscere* della proprietà del pegno, se sia effettivamente, o nò del Debitore (1) l'altro si appartiene allo Erede, che voglia prima sperimentare il giudizio della Eredità, e poi divenire alle libertà legate: *Plane summatim æstimandum Judici, concessit* (*D. Pius*), *an forte bona fide imploretur Judicium de Testamento* (2). Non è

(1) *L.* 15. §. 4. *D. de re Jud.* (lib. XXXXII. *Tit.* 1.).
(2) *L.* 7. *D. de hered. petit.* (lib. V. Tit. III.)

è lo ſteſſo ſommariamente conoſcere dopo la ſentenza, della proprietà, e dominio di alcuna coſa, o della buona fede di chi voglia prima ſperimentare un giudizio, e poi divenir all' altro, e ſoſpendere con ſimile ſommaria cognizione la giuriſdizion a' Baroni in un giudizio criminale, che non ammette coteſto *ſummatim*. Trattandoſi di pena, e quantunque leggiera ſia queſta, non può irrogarſi, ſe non ſe nelle debite forme, e con tutta quella ſollennità, che preſcrivano le Leggi. Lo ſteſſo Informativo fiſcale, prima della repetizion de' Teſtimonj, non ſi reputa, che per un compleſſo di carte informi, e prima di ſentirſi i Rubricati, ſaranno annoverati *in numero reorum*, ſaranno ſcritti *in Tabulis*, ma non per tanto, ſi hanno per condannati, poichè nelle difeſe potran dimoſtrare la impoſtura altrui, e la propria Innocenza. Oh quanta differenza paſſa tra il procedimento civile, e il criminale! In quello ſi verificano le congnizioni ſommarie, non mai in queſto, purchè non ſi tratti di correzione leggiera, per la quale ſtragiudizialmente ſi proceda. Nè coteſto atto di ſoſpenderſi la giuriſdizion al Barone può paſſare per uno eſpediente provviſionale, come voi avete imboccato a voſtri Clenti, anzi è quella vera anticipazion di pena, che voi niegate. E quale altra pena potrà mai darſi ad un Barone nel giudizio plenario più di queſta, che volete per eſpediente provviſionale? E ſe pena maggiore potrà meritare un Barone, non ſarà per lo abuſo della giurisdizione, ma per altro delitto, che abbia commeſſo. Leggete tutto il corpo delle pram-

prammatiche, ed osservate se ne' termini di abusi, si prescriva altra pena. E quale altra maggiore replico, se non si priva già dello esercizio di una facoltà non sua, come avviene ne Reggj Offiziali, ma dello esercizio di una facoltà sua, che possiede IN PROPRIETA' ED IN PIENO DOMINIO, come voi vi spiegate, e della quale non può essere nè sospeso, nè privato, se non in termini di quella più esatta giustizia, che dissero i Greci συναλλακτικην; e con inspecial costituzione sotto il Titolo: *de servando honorem Comitibus, Baronib. &c.* prescrisse lo Imperator Federico, riservando al Baronaggio medesimo i giudizj criminali, e civili, che *nonnisi per Comites, & Barones, & eos qui a nobis tantum feudum in capite tenent . . . diffinitivas, & interloqutorias sententias . . . recipiant;* e per escludere qualunque sommaria cognizione, volle *auditam causam, & plene discussam . . . secundum constitutiones sacras nostras, aut in defectum ipsarum, secundum consuetudines Regni adprobatas . . . & recepto responso Celsitudinis nostræ, si causæ dubietas hoc requiret.* Ammise l'appellazione a' Giudici Superiori da delegarsi dalla stessa Sovrana Autorità, *qui Comes similiter sit, aut Baro.* Quella proprietà, e quella pienezza di Dominio, che voi riconoscete ne' Baroni per rapporto alla giurisdizion da loro acquistata, mercè di contratti, o di gran Serviggi prestati allo Stato, vi debbano suggerire i termini di quella più stretta giustizia, che vi ho detto, e che non si deniegono a qualunque Individuo per ragion di dominio, e di proprietà, che deriva εκ συναλλαγματοι, e che cotanto vi spiac-

ciano nel Baronaggio, il quale forma il primo Ordine del Regno, ed al contratto, unisce que' gran rapporti, che più immediatamente ha colla Corona, e che fan meritare cognizioni più serie per non precipitarsi i giudizj, che contro i Baroni si istituiscono.

32. Se voi avreste dovuto scrivere a prò del Conte di Sinopoli, e del Principe di Palazzuolo, colla vostra vastissima erudizione sareste entrato nella polizia del Regno, e tutti questi cennati rapporti avreste rappresentati; ma scrivendo per i Vassalli, che si dicono tiranneggiati, metteste da parte tutto il vostro sapere, e come *glebæ addictus*, vi abbandonaste a' Forensi, i quali la polizia non seppero mai del Regno, ne' quai rapporti abbiano i varj Ordini dello stato col Principe. Faceste bene, serviste alla causa, e favoriste i Clienti, per quanto *potuisti*, ed essi *indigebant*.

33. Mi scuote l'orologio, che mi indica le nove della notte. Finisce questa *lucubrazione*, e con essa anche questa lettera. Hò consegrate quattro notti al solo mio Genio, e le hò defraudate a Clienti: bisogna, che mi rivolga loro; e vi prometto anche dirvi i miei sentimenti toccanti gli altri vostri assunti delle prescrizioni, e delle abolizioni, ma quando senza scrupolo di omissione, possa impiegare due, o tre altre notti in questo trattenimento letterario. Conchiudo dunque, che la dimandata sospensione per espediente provvisionale, non è degna di voi, ma di que' Forensi, che non hanno avuto talento di distinguere qual differenza passa, tra proprietà, o sia dominio, ed un grazioso dono; avendo uguagliati i Baroni,

che

che posseggono la giurisdizione in proprietà; e con pienezza di dominio, agli Offiziali, che ne hanno per sola Regal Munificenza, il nudo esercizio: che nel giudizio sommario non può farsi la stessa dimanda, perchè contraria alle Leggi, che vi hò notate in questa lettera, e perchè ne' giudizj criminali non ha, nè può aver luogo cotesta sommaria cognizione; e che finalmente peccate nella petizion del principio poi che date per veri quei fatti, che ancora son dubbj, avendo voi confessato, benchè colle vostre riserve, che la pruova testimoniale proccurata dal Signor Giudice Brancia può essere attaccata di tutti que'difetti, che lo Autore del Saggio ha notati nel saggio medesimo, e nelle difese potrebbe ancora comparire la impostura: I conti, che formano il vostro grande Achille esaminandosi nel giudizio plenario, potran divenire un fantaccino, che nulla significa, e quelle lettere, che fingete farvi tanta sensazione, forse appariran false. In somma nella vostra Scrittura tutto è dubbio, e cotesto dubbio dovrà rischiararsi in altri termini, cioè nella decisione, in cui potrete vincere, e potrete perdere. Sapete amabilissimo Signor D. Girolamo, come sono i riclamori, che fanno i Vassalli contro i Baroni? Sóno le code delle pecore delle Indie, e della Etiopia, delle quali dice Erodoto, che siano lunghe, e larghe: altri soggiungono, che siano del peso di ventiquattro in venticinque libre, ed altri lo estendano fino a novanta, e degli uni, e degli altri si ride Giobe Ludolfo. Addio Signor D. Girolamo. Vi mando la buona notte. E

Fine della Lettera prima.

RIFLESSIONI

DELLO AVVOCATO BERNARDO DE FERRANTE

SULL' ALLEGAZIONE

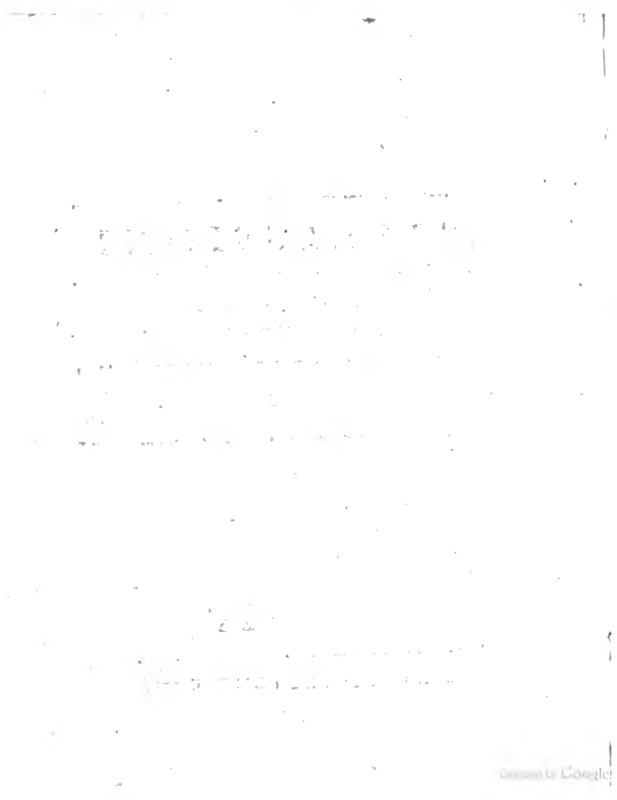
Pubblicata a prò de' Cittadini di Scilla

DALLO AVVOCATO D. GIROLAMO GIORDANO

LETTERA II.

E 2

NAPOLI 14. SETTEMBRE 1776.



AL SIGNOR D. GIROLAMO GIORDANO

SALUTE, E FELICITA'

BERNARDO DE FERRANTE.

1. GENTILISSIMO Amico. Ho dato sistema agli affari de' miei Clienti nelle tre scorse notti de 7. 8., e 9. Settembre; eccomi a Voi.

2. Colla precedente lettera vi spiegai il più interno del mio cuore, riguardo al primo assunto, toccante la dimandata suspension della Giurisdizione in un giudizio sommario, senza attendersi il plenario, in cui, per i giudizj criminali, è il Giudice nella positura di decidere, se l' accusa sia vera, o calunniosa, e se lo accusato merita la pena del suo delitto, o lo Accusatore quella del Senatusconsulto Turpilliano. Nella Giurisprudenza Romana uno era il Titolo: *de Accusationibus, & Inscriptionibus*; poichè chi accusava dovea rispondere dell' accusa; o per riportare colla vittoria la desiderata vendetta; o per soffrire la pena della calunnia, *ad similitudinem supplicii*. La Giurisprudenza municipale non allontanossi dalla Romana riguardo alla calunnia: l' odierno costume se non assolve, almeno non condanna i Calunniatori. Quante accuse non si vedrebbero nel nostro Foro, se le iscrizioni fossero nella piena osservanza, e forse i vostri Clienti Scillitani sarebbero stati più moderati contro i loro Baroni: o non si vedrebbe la Suprema Giunta di Scilla stabilita, o al-

meno non mentovati i conti de' Reggimentarj di Scilla, ne presentate dal Miller le lettere del Principe di Palazzuolo . Posto da parte intanto quel primo assunto, su di cui ho scritto per quanto conveniva ad una corrispondenza letteraria, e non forense: con questa seconda lettera, seguendo lo stesso stile , vi communicherò ciò, che sento su de' due altri vostri assunti, riguardo alle prescrizioni, ed alle abolizioni affacciate da uno degli Avvocati del Conte di Sinopoli Padre, e del Principe di Palazzuolo figlio , come voi vi spiegate. Prima però che dia principio alle riflessioni, che meritano i cennati vostri assunti, è uopo , che vi dica qualche cosa preliminare .

3. Voi supponete nel §.II. della vostra bellisima Scrittura, che il Conte di Sinopoli avendo in sua difesa molti Avvocati, taluni prescelti a *dimostrarne* (*nella forma legitima*, *e regolare*) *ed altri a decantarne* (*a forza di poetiche infinzioni*) *la pretesa sua innocenza*; ha voluto rinnovare lo antico costume osservato in Roma prima della guerra civile , *che ogni reo ordinariamente si avvalea di quattro Padroni*, *i quali dipoi andarono crescendo infino al numero di dodeci ne' tempi seguenti*, e che poi anche s' introdussero dieci altri Laudatori, i quali con umiltà, e con lagrime encomiavano la Innocenza dello accusato, come ci fate sapere con Cicerone , e con Asconio Pediano, talchè tra questi Avvocati, secondo voi, evvi il *flente*, o piagnente, che supplisca le veci de' mentovati dieci Laudatori, e collo stesso nome di Laudatore il descrivete, e più volte il nominate ancora. Ciò leggendo mi è venuta la curiosità di penetrare nel

nel voſtro cuore, ed indagare qual parte ſarete per dare a me, che sbuccio come un fungo della Terra a fare anche la mia comparſa in queſta comedia? Per no defraudarmi il carattere, che merito, e d'uopo prevenirvi, che ſe per lo addietro mi conoſceſte ſempre ſincero, vi priego reputarmi anche oggi tale, e credetemi, che per conſervare in queſto rincontro quella indifferenza, che mi ho propoſta in dirvi i candidi miei ſentimenti ſulla voſtra allegazione, tuttochè aveſſi le Scritture pubblicate a prò del Conte di Sinopoli, e del Principe di Palazzuolo, e quella del Signor Jorio ſtampata a favor degli Scillitani, niuna ne ho voluta leggere, prima di finire queſte due mie lettere; affinchè ragionando, niuna delle parti mi aveſſe ſomminiſtrato argomento, che aveſſe potuto anche per poco alterare il mio ſiſtema, ma leggerolle dopo compiuta queſta opera, per oſſervare ſin dove mi abbia potuto condurre il ſolo raziocinio. Eſaminando dunque me ſteſſo non merito nè il nome di Patrono, perchè non ſon nel numero de' quattro, o de' dodici, che difendeano il Reo. Mi proteſto, che non ſono Avvocato del Conte di Sinopoli, nè del Principe di Palazzuolo: Non ho queſto onore, e vedete, che ſono nudo de' fatti, e ſoltanto ragiono ſu de' ſemplici, e nudi voſtri detti. Io non priego, non piango, non giro per le Caſe de' Saviiſſimi Signori della Giunta; ſicchè non poſſo dirmi Laudatore. Quale impiego, e qual nome dunque vi attribuirete? Temo, che Plauto, o qualche altro antico, o recente lepido Scrittore, ve ne ſuggeriſca alcuno, che mi poſſa

offendere. Se dunque vi veniſſe mai coteſta tentazione, vi priego a vincerla; ma ove il traſporto foſſe così inſuperabile, veniamo ad una tranſazione: penſate, che non avete a fronte un Nimico, che vi inſulta, e che abbia oltrepaſſate le ſacroſante leggi della civiltà, o che abbia dimenticati i principj di ſua buona educazione, e fin quì non merita il voſtro ſdegno; ma un' Amico quale Io vi ſono, e che intende ſoltanto ragionare; ſicchè accendendoſi la voſtra bile, per lo ſolo ragionamento, potrete contentarvi, ed Io ſon contentiſſimo, chiamarmi D. Ciccio, nel ſenſo della Cicceide. Coteſto ſopranome mi piace per infiniti rapporti, ma ſopratutto, perchè continuamente forma per me un neceſſariſſimo motivo di moralizzare ſulla debolezza dello ſpirito umano, e meditando ſulla mia qualità Cicciaca apprendo ad umiliarmi a qualunque altro D. Ciccio mio pari, e ſopratutto quando tanti ne veggo contentiſſimi di tutte le loro operazioni, e ſpecialmente nelle conteſe letterarie, nelle quali ſembrano tanti energumeni, prevvenuto a non ſupporre in alcuno di eſſi la mia amabiliſſima qualità Cicciana. Intanto vi dico il vero, che queſto pezzo di erudizione toccante il numero de Padroni, e de' Laudatori da voi, egregiamente ſmaltito nel §. II. della voſtra Scrittura, è belliſſimo, e ſolo mi reſta lo ſcrupolo di determinarmi ſe ſia o nò ben adattato al Conte di Sinopoli, il quale ha più Avvocati, come i Grandi di lui pari ſogliono avere: e ſe ad alcun di queſti Avvocati poſſa convenire il carattere di Laudatore, flente, e lacrimante; giacchè

chè in certe occasioni ne' loro occhi, in vece delle lacrime, ho veduto lampeggiare quel giusto sdegno, che muove l'altrui calunnia, e la baldanza in sostenerla; ne veggo donde vi nacque il sospetto, che volle il Conte di Sinopoli introdurvi nello antico Foro Romano, e che vi abbiano i *confusi confini del Patrocinio, e delle laudi, condotto agli Orrori dell' antica Babilonia*. Voi non siete nè in Roma, nè in Babilonia: siete nella bella Napoli, e nella Suprema Giunta di Scilla, dove tutto è regolare, tutto è distinto, tuttto è ordinato. Una cosa intanto suggerisce l'altra; spiegatemi di grazia, se la vecchia Babilonia era involta tra quei orrori, che dite? Se si riguarda la polizia di quella rispettevolissima Città dell' Oriente, e della quale debbo pensare, che parlaste, poichè la opponete a quella di Roma, per rapporto a' giudizj, se non mi ingannano i vostri buonissimi amici Erodoto, Strabone, Diodoro di Sicilia, e Plutarco, ella era ben regolata: le magnificenze di quella gran Capitale dimostrano, che vi fiorirono le arti, e le scienze; e se nel principio non troverete una esatta polizia, pensate, che ciò avvenne anche a' Greci, ed a' Romani, anzi se vi farete persuadere dallo Autore della filosofia della Storia, credereste anche, che gli Uomini, per formare il linguaggio ebbero a consumare secoli, e secoli, e assaippiù per inventar le prime Leggi; non vi piaccia però la conseguenza, che vuole egli ritrarne. Io per me non trovo dunque orrori in Babilonia, ma ci rinvengo co' cennati Classici, e Leggi, e Giudici di diverso ordine, ed addetti alle varie

rie parti, che formavano il Governo di quella vastissima Città, e di quel grande Imperio. Direte forse, che Io non sappia, esser ridotto in proverbio, la confusione di Babilonia, per non notarvi i termini di *orrori?*

4. Io so, D. Girolamo mio, che בבל Babel, significa confusione, perchè ivi avvenne la confusion delle lingue, e che nelle Sacre Scritture, e particolarmente ne' Profeti, si incontrano tutte quelle enfatiche espressioni, che sapete, e che indicano caligine, tenebre, devastazioni, orrore, non già però riguardo alla polizia dello Impero, ma riguardo alla Religione, opponendo alla Città delle abominazioni quale era Babilonia, la Santa Città, cioè Gerusalemme. Ricordatevi del principio di Isaia: *Onus, seu visio contra Babylonem: Supra montem caliginosum levate signum.. Attrita est Civitas vanitatis, cecidit Babylon, & omnia sculptilia Deorum ejus* (1). De' detti di Geremia: *Calix aureus Babylon ... inebrians omnem Terram: De vino ejus biberunt Gentes, & ideo commotæ sunt. Cecidit Babylon ... Curvavimus Babilonem* (2). Rammentate la vision di Zaccaria; *duæ mulieres egredientes .... & elevaverunt amphoram inter Terram, & Cælum ... ut ædificetur eis domus in Terra Sennaar* (3), ove S. Girolamo scrisse: *Vere enim in Babylone sedes est impietatis, & juxta historiam*

(1) *Isai. XXIV. 7. XXI. ℣. 9.*
(2) *Jerem. LI. ℣. 7.*
(3) *Cap. V. ℣. 9.*

riam, & juxta mysticos Intellectus (1). Tralascio per non dilungarmi, cento, e cento altri luoghi simili, e soffrite, che vi trascriva quattro parole dello stesso cennato S. Padre sul Salmo LV: *Duæ Civitates sunt in Mundo, Babylon, & Hyerusalem. Per Babylonem intelliguntur mali, qui persequuntur Sanctos* (2). I confusi confini del Padrocinio e delle lodi degli Avvocati del Conte di Sinopoli, non vi poteano condurre certamente, a bere in questo Calice ricolmo di abominazioni, ma nel Foro di Babilonia ove avreste trovato non già orrori, ma luce, e grandezza. Sia di ciò, che si voglia.

5. Dagli orrori di Babilonia passate nella Giunta di Scilla, e fate sapere al Pubblico, che per parte del Conte di Sinopoli fu prodotta la suspezione contro il meritissimo Signor Avvocato Fiscale de Leon, e che non ebbe luogo. Stimaste premettere questa notizia per preparar gli animi altrui a leggere con prevvenzion favorevole le pruove de' vostri assunti. Già vi dissi nella prima mia lettera, che sapete prevvenire. Io intanto non saprei, che dirvi riguardo alla condotta degli Avvocati del Conte di Sinopoli, se bene si consigliarono, o male sull'allegata suspezione. Per me, ho sempre creduto, che lo allegarsi un Giudice per so-

(1) *S. Hierony. in Zacchariam T. III. p. 467. Parisiis 1619.*

(2) *S. Hieronym. in Psal. LV. V. 1. T. IV. p. 147. ejusdem edit.*

ſoſpetto ſia una poſitiva offeſa; ed in fatti nel mio breve Miniſtero, come penſava mi regolai. Eſſendo Uditore in Lecce mi conferii in Ginoſa ad iſtanza del Marcheſe de los Balbaſes, ma appena colà giunto fui allegato ſoſpetto in nome dello ſteſſo Marcheſe. Si deciſe a mio favore la ſuſpezione: mi preſi la metà del depoſito, che mi toccava, ma non volli compilar la informazione. Non mi offeſi per tale ingiuria: ſentivo il mio cuore indifferente, e'l mio animo tranquillo; ma non potei dimenticarmi, che era Uomo, vale a dire ſottopoſto a certi movimenti, che talora ci offuſcano la ragione, e non mi fidai nè di mia virtù, nè di me ſteſſo, eſſendomi a tempo ricordato di una eſpreſſione di S. Giovan Criſoſtomo (1): *Si inter Paulum, & Barnabam anguſtus, & puſillus animus fuit, quid mirum, ſi etiam inter nos?* Leggendo intanto: come grazioſamente mettete in ridicolo la traſfuſa nimicizia dal Padre al figlio, *traduce carne* ſervendovi della fraſe di Prudenzio, per rapporto al Degniſſimo Avvocato Fiſcale de Leon, ciò figurandoſi *fuor di ogni regola della indole dell' uomo*, e continuando a leggere nel §. XII. pag. 6: rinvenni, che autenticate quel *traduce carne* coll' autorità del Novario, per rapporto a i Baroni, e per conſeguenza non eſſer coteſta propagazion di odio *fuor di ogni regola della Indole dell' uomo*. Forſe la

(1) *In Bibliot. Patrum De la Bignè T.I. c.270. Pariſiis* 1575.

la umanità de' Baroni sarà una umanità diversa da quella del resto degli uomini? Gli odj de' Baroni contro i Vassalli si propagano da' Padri a figli; perchè questo pensiero giova alla vostra causa, e 'l confermate colla autorità di Novario. Questo pensiero medesimo non conferiva alla causa della suspezione, e 'l riputaste *fuori di ogni regola della Indole dell' uomo*. In una medesima Scrittura intanto, usato uno stesso pensiero per la difesa di due opposte cause, non potrà essere esente dalla taccia di contraddizione. L' odio de' Baroni verso i Vassalli, e de' Vassalli verso i Baroni è peccato originale, di cui nascono infetti, e gli uni, e gli altri; e la grande opera de' Supremi Magistrati conoscitori di tali cause si riduce a distinguere, e ad evitare l'esagerazioni, che si fanno per l'una parte, e per l' altra.

6. Continuando a preparar gli animi del Pubblico a favore de' vostri Scillitani, deste nel §. IV. la interessante notizia, che il Difensore del Conte dimandò nella Suprema Giunta l' abilitazione di Francesco Durante Gentiluomo del Duca della Guardia, inquisito, e carcerato dal Signor Giudice Brancia, e che non la ottenne; e nel §. V. somministrate l'altra nommeno interessante notizia, che trovandosi la intera Famiglia Baronale in questa Città, cioè il Conte Avo, il Principe Padre, e'l Duca Figlio, e non potendo i primi conferirsi negli Stati di Calabria per mantener la Fede de' Partegiani, fu risoluto colà mandarsi il cennato Duca. Soggiugneste nel §. VI. che ne fu umiliata la Supplica al Regal Trono:

che

che rimessa alla medesima Suprema Giunta, si ottenne una Consulta affermativa con alcune modificazioni. Nel §.VII. che si fece precorrere questa notizia in quegli Stati, e que' Fazzionanti ne fecero pubbliche rimostranze di giubilo, con luminarie, fuochi artifiziali, e così strepitoso suono di Campane, che una ne *rimase crepata*: soggiugnete, che insultarono a que' poveri riclamanti *la pace*, *e la vita*, *con delle beffe*, *e degli atti più vergognosi*. Nel §. VIII. diceste, che in vista della Consulta, della Istanza Fiscale, e delle Suppliche de' reclamanti non tranquillossi lo Spirito del nostro Clementissimo Sovrano. Nel §. IX. che memore la M.S. de' sentimenti di Ottavio Augusto, e di Claudio, che vietarono a' Senatori oltrepassare la Italia senza la Imperial licenza, ne eccettuarono le vicine Provincie della Sicilia, e della Gallia Narbonese, per visitare i loro fondi, (quì fate bere al Pubblico un dito, e più di pretto Greco; e poi ridete alle espressioni di uno de' Defensori del Conte, *che debba trattare con uno Avvocato Greco?* come nella mattina de' 9. Settembre, raccontaste, scherzando meco, e con altri Amici nella Sala Criminale). Che rammentò benanche il nostro Clementissimo Monarca, che se gli Augusti Graziano, Valentiniano giuniore, e Teodosio permisero alle persone Chiarissime, e Spettabili, partire senza Imperial licenza, un Secolo dopo comandò lo Imperatore Anastagio, che le persone Illustri, un grado maggiore delle altre descritte, non potessero allontanarsi dalla Corte Imperiale senza un tal permesso. Che riflettè anco-

ancora la M.S. che sì fatto divieto anche a' figli degli Illustri stendeasi, purchè secondo lo stabilimento di Giulio Cesare, riferito dallo Svetonio, non accompagnassero qualche Magistrato nella Provincia. Così ne'§§.X. XI.; quindi nel §.XII. conchiudete, che essendo il Conte di Sinopoli, e 'l Principe di Palazzuolo due de' più Illustri, e potenti Baroni del Regno, per le loro circostanze *non essendo abilitati a rivedere i loro Stati ne' più remoti confini della Calabria ulteriore: così men tosto dovea giudicarsi suscettibile* di tale abilitazione il Duca della Guardia Nipote, e Figlio ..., e soggiugnete colla autorità del Novario la propagazion degli odj da Padri a' figli, come osservai poco sopra (n.5.) Finalmente nel §.XIII. scriveste, che *dopo sì fatte politiche*, FISICHE, *e legali riflessioni* S.M. non volle nè *appruovare*, *nè riprovare* il sentimento della Giunta, ed il Duca restò, come tuttavía è in questa Capitale: e compite tutto questo lungo ragionamento ne' seguenti termini: *onde tutte le descritte intempestive gallorie del Partito Baronale siansi convertite nel pentimento, e rossore di averle fatte, e nel dolore di esser rimasto privo di una Campana per la solennità di altre future pubbliche funzioni.*

7. Non potevate con espressioni più vive rappresentare avvilito, ed umiliato il Partito Baronale, e non che i Baroni stessi inquisiti, ma anche il figlio, e Nipote esente dalla taccia imputata allo Avo, ed al Padre, privi della libertà di visitare i loro Stati; e questa è una pena, prima di decidersi del delitto, e communicata anche allo innocente Duca della

della Guardia, cosa che solo si prattica nelle infelici Famiglie degli esecrandi felloni. Dico il vero, che coteste circostanze vantaggiose per i vostri Clienti, unite alla nuova dimanda della sospension della giurisdizione, gli dimostrano ingalluzzati, ed indiscreti; e si verifica quel *quid nimis* del Poeta, per non accordarsi nel corso della inquisizione quanto essi dimandano. Volete conoscere quale incendio abbiano acceso i vostri Clienti Scillitani nella vostra fantasía? Riflettete; gentilissimo D. Girolamo mio, sulla vostra espressione, che leggesi nel §. VI. parlando delle gallorie de' Partegiani Baronali, e ve ne avvederete: *si avvanzarono essi*, voi dite, *sino ad insultare, e cimentare con delle beffe, e degli atti più vergognosi la pace, e la vita di tutti que' poveri Cittadini reclamanti* ... oh Dio! D. Girolamo! E quale alterazion di fantasía! Dunque nel vostro Dizionario *le beffe, e gli atti vergognosi* sono archibugi, spade, cannoni, che mettano in pericolo la vita de' vostri Clienti Scillitani? Voi in questa maniera fate la più bella difesa, che mai, per lo Conte di Sinopoli Padre, e per lo Principe di Palazzuolo figlio. Chi sarà mai, che leggendo simile espressione, tralasciandone tante altre, non debba necessariamente dire, che se cotanta accensione dimostra lo Avvocato, quanta dovrassene osservare ne' Clienti?

8. Lasciamo intanto gli Scillitani per ritornare al descritto pezzo della vostra allegazione: Vi dimando: Se avessi io fatto un discorso così lungo per dire, *che stabilirono il Conte, e'l Principe mandare il Duca negli stati di Calabria: ne umiliarono al Re N.S.*

la

la Supplica, e non si ottenne la chiesta grazia, e voleſſi da voi ſapere, ſe tutta quella erudizione foſſe ſtata ben collocata: che mi riſpondereſte? Approvandola: Io francamente vi direi, o adulatore, o nimico della mia gloria. Il Regno di Napoli, non è lo Impero Romano ſotto Auguſto, e Succeſſori. La Sicilia, e la Gallia Narboneſe erano Provincie vicine. I Senatori, i Chiariſſimi, gli Illuſtri, non erano da uguagliarſi a' noſtri Baroni. Gli Stati di coſtoro, non han proporzione colle Provincie lontane, e che oggi formano vaſte Monarchíe, ed allora riſervate agli Imperatori, che mandavano i Preſidi Governatori delle armi per tenerle a freno, perchè ribellanti, a differenza delle Pacate concedute al Senato. Traſcriveſte le parole del Gottifredo: *quo major potentia eſt, & dignitas, & Reip. & Principi periculoſior eſt eorum receſſus*. Ricordatevi come paſſava lo Imperio da una Famiglia ad un' altra, anche ne' tempi della decadenza. Per adattar le Leggi antiche a' tempi preſenti, è uopo aver avanti gli occhi lo ſteſſo avvertimento che ſi propoſe Tacito per iſcrivere la Storia: *repetendum videtur qualis ſtatus Urbis, quæ mens Exercituum, quis habitus Provinciarum, quid in toto Terrarum Orbe validum, quid ægrum*, affinchè lo Storico ſappia, *non modo caſus, eventuſque rerum, qui plerumque fortuiti ſunt, ſed ratio etiam, cauſſæque noſcantur* (1), e 'l Giureconſulto dalla varietà de' tempi, e de' coſtumi, dee benancheconoſcere,

F

(1) *Tacit. I. Hiſt. 4.*

re, se siano, o nò a proposito le antiche Leggi. La M. del nostro Clementissimo Sovrano guarda con occhio di clemenza gli Scillitani reclamanti a lui, per le esagerate oppressioni, da esso loro sofferte: non già gl' interessi del Principato, non avendo come Augusto, e Successori sospetto alcuno de' suoi Fedelissimi Vassalli, che compongono il Baronaggio, i quali adorano nella Sacra Persona della M. S. il Padre, ed il Padrone. Amico così Io penso, e crederei tradirvi, se non vi spiegassi alla spiattellata i miei pensieri. La diversità degli Stati, e della polizia è stata da me soltanto cennata, ne ho ardito citarvi i Classici, ed intanto ho trascritte le poche parole di Tacito, perchè mi mancavano così forti espressioni per ispiegare lo stesso pensiero. Gradite questo ossequio, che vi dimostro; perocchè quella copiosa citazione di Autori, e quella esattezza in indicarne i luoghi, che si scorge nelle vostre dottissime Scritture, e degna di Voi, che scrivendo da Maestro, ci conducete quasi per mano a conoscere i fonti del sapere; non già a me, che scrivendo al Maestro delle Antichità Universali, basta soltanto cennarle.

9. Prevenite benanche il Pubblico di un' altro sforzo fatto per parte del Conte, per isfuggire quel regolare giudizio, che se gli è istituito contro, ed in qualità di Gentiluomo di Camera del Padrone, qual *Præpositus Sacri cubiculi*, o qual Barone esser giudicato, o secondo la forma dello antico Foro Romano, o delle Curie Fidericiane, o delle visite generali sotto gli Angioini, ed Aragonesi, ed abolirsi tutto

tutto il procedimento compilato dal Signor Giudice Brancia. Così nel §.XIV. p.8. della vostra Scrittura, e nel §. seguente XV. fate sapere, che anche questo tentativo fu inutile per lo Conte, e notate nel di lui Difensore quel *Nihil moror* non usato mai dal Pretore, ma in una sola volta dal Dittatore, e due da Tribuni della Plebe: la inciviltà di troncar la testa ad una povera Legge del Codice &c. &c. &c. Non entro in queste controversie, ma solo mi fermo per dirvi, che anche in questo rincontro i vostri Scillitani restarono Superiori; vale a dire, che con tutta la prepotenza: colle grandi circostanze di rispettevolissimi natali: e con tutte quelle prerogative, che accompagnano Signori del primo Ordine, il Conte di Sinopoli, e 'l Principe di Palazzuolo, restarono delusi in qualunque tentativo, che siasi fatto per esso loro; e seriamente pensando, mi sembra, che cotesta prevenzione, che fate, prima di entrare nella materia, che vi proponeste, sia svantagiosa a vostri Clienti, e favorevole a' cennati Cavalieri. Se nel solo ingresso del giudizio tutto ottennero i vostri Scillitani, nulla conseguirono i Baroni; come più depressi questi, e più ingallazzati quelli volete? Nello stato presente, nelle mani del Conte, e del Principe, la Giurisdizione e come qualunque altro fondo del loro Padrimonio, del quale non possono, nè debono abusare per necessariissima politica, e fingendosi da vostri Clienti, che possa pregiudicare, nel corso del giudizio, alla lor causa, potreste loro dire, che effettivamente pretendono il *quid nimis*, e che debba riservarsi nel giudi-

zio plenario, e nella final sentenza da proferirsi in questa causa. Mi protesto in questo medesimo rincontro, che se nella prima lettera feci uso di una costituzion di Federico, non pretesi, che con essa si fosse alterata la forma del presente giudizio, mercè lo esempio delle Curie Federiciane, o delle visite generali Angiovine, ed Aragonesi; ma per dimostrarvi solo, che il Baronaggio, possedendo in proprietà, e con pienezza di Dominio la giurisdizione, oltre delle prerogative, che godeano ne' giudizj, erano contraddistinti dagli altri Officiali Reggj, ed altri rapporti aveano alla Corona, e senza piena cognizion di Causa, non condannavansi, e non perdeano quelle prerogative, che aveano acquistate, o a prezzo di sangue sparso per i loro Sovrani, o dell'oro, per sì fatto acquisto, sborzato.

10. Ecco finalmente l' ultima prevvenzione fatta al Pubblico ne' §§. XVI. XVII., e XVIII. cioè che fu ingannato con una Scrittura intitolata: *Saggio di giustificazioni del Conte di Sinopoli*; il cui Autore Avvocato criminale, vestendo il carattare di Laudatore, (ma non ispargendo umili preghiere, e lacrime), ha fatto man bassa su degli Avvocati contrarj, e su gli Accusatori, non rispettando, come dovea ben rispettare, lo stesso Giudice Inquisitore. Non ho ancora letto cotesto Saggio; e vi credo bene, che sia costui uno Impertinente Avvocato. Compatitelo. Avendogli voi imposte due divise, una di Padrono, l'altra di Laudatore, cotanto diverse tra loro, che non convenivano in uno stesso Subjetto, egli, per compiacervi, ha fatte due parti:

ha

ha lodato, qual Laudatore, e qual Padrono, in vece di piangere, ha rabiosamente pugnato. Che liaffi a fare? Ha già renduta inutile la prevenzione, che egli ha voluto fare col *Saggio di giustificazione* il vostro Filaleta colla sua Scrittura. Intanto voi uscite da questo intrico, perchè gli atti non son pubblicati, i Baroni non si sono ancora intesi, e vi riserbate, a quel tempo, in cui *liber scriptus proferetur*, come scriveste nel §.XVIII., *in quo totum continetur*, *Unde Comes judicetur*. Gran Testo, che contiene quel tanto, che vi ho dimostrato nella prima Lettera, cioè, che sia necessario quel *Totum*, che oggi è in parte, e sarà *Totum* quando saranno gli accusati costituiti, ed avran fatte le difese; come nello stesso §.XVI. vi spiegaste, allora sì, che vedrassi, chi dovrà seder a destra cogli Agnelli, o a sinistra co' Caproni, ma oggi senza il vostro *Totum*, non sappiamo chi sia il Capro, e chi lo Agnello. Non ho più forza di scrivere in questa notte de 11. Settembre, ed essendo pervenuto a' vostri assunti, de' quali già il primo ha formato l' objetto della prima mia lettera, e restando gli altri due toccanti le prescrizioni, e le abolizioni, non restandomi altro, che dire riguardo alle cose preliminari da voi scritte, resto con augurarvi la buona notte, per rivederci nella seguente de' 12.

11. Ripiglio lo interrotto discorso in questa notte de' 12. Ho letto non solo con attenzione, ma con infinito piacere lo articolo delle prescrizioni. Son rimasto incantato; e come nò? Bella frase, e viva: erudizione a tempo, e copiosa: Leggi confaccentis-

 si-

fime al propofito ; come non perfuadermi ? Quefta perfuafione però è tutta voftra; ma ci manca quella, che richiede il Foro, e non la ho trovata, fe non in termini generali; intendo quella, che nafce dal fatto. Su di una Cattedra parlando, come voi avete fcritto: tutti farebbero ufciti perfuafi. Nel Foro però aringando, come avrefte parlato fu di una Cattedra, farefte ftato interrotto da Giudici, e vi farebbe ftato impofto di efporre ad uno ad uno que' pretefi dritti, che fi dicono ingiuftamente *ufu capta* . . . . . Non vi fdegnate. Confeffo la mia fciocchezza. Forfe la prefcrizione fu oppofta in termini generali, e voi negli fteffi termini rifpondefte. Avete ragione. Dio ve lo perdoni, e perchè non prevvenirne il Pubblico? Ho dovuto fare Io lo Indovino; e chi fa, fe abbia indovinato a propofito? Lafciamo dunque la indovinazione, e tratteniamci in quefta notte fulla voftra Scrittura.

12. Riduco tutta la voftra lezione ne' feguenti punti. I. Che le prefcrizioni, e le confuetudini fiano l' ultimo afilo de' Malvaggi. II. Che fi fiano introdotte fu di una prefunta derelizione. III. Che ove non vi fia libertà da poter ripetere ciò che è fuo, ivi non può effervi prefcrizione, e farà quell' *ultimum iniquitatis patrocinium* detto dal Grozio, che vi somminiftrò quefti termini, e che prima gli avea a lui fomminiftrati Giuftiniano. Cominciamo dall' ultimo punto, cioè dalla mancanza della libertà.

13. Voi per dimoftrare, che i Ruffi di Scillà non potettero mai prefcrivere que' dritti, quelle fervitù, quelle facoltà, che fi aveano attribuite, fate ufo di

di tutta la vostra erudizione, sicchè nel §.XXXXIII. pag.29. diceste, che i Baroni da che *conseguirono colla qualità ereditaria, e successiva il pieno dominio, e la proprietà del mero, e misto Impero, divennero i Dinasti, i Despoti, e i Tiranni* de' loro respettivi Vassalli; e che per non essere gastigati *di cotesta barbara plenipotenza* ebbero *lo esecrando ardimento di macchinare, ed eseguire la distruzione, e lo scacciamento di quelli stessi Aragonesi Regnanti, dalla cui prodigalità riconosceano quello avvanzamento, ad oggetto di rendersi* aneclogisti, *e indipendenti*, e per dimostrare i mezzi, che tennero per avvezzare i Vassalli alla Servitù, trascriveste da Polibio il reo consiglio di Apelle Ajo del giovane Re Filippo verso gli Achei, abbandonati allo arbitrio de' Macedoni, fino a carcerare chiunque ad alcuno di quelli avesse voluto recar soccorso, affinchè a poco a poco, ed insensibilmente la oppressione si fosse convertita in consuetudine, e gli *Achei per qualsivoglia patimento venissero a soffrire in quel nuovo Dominio, non se ne riputassero giammai gravati*. Applicate nel §. XXXXIV. lo stesso artifizio a' Baroni, e per conseguenza tolta la libertà del *volere*, e *disvolere* a Vassalli, a quali adattate il bel detto di Seneca: *Si vis scire an velim, effice ut possim nolle*, e la regola di Legge: *Ejus est non nolle, qui potest, & velle*: gli uguagliate a' Popoli della Tessaglia, che erano Servi al dir di Polibio: a Cittadini di Demetriade, che tuttochè liberi al dir di Livio, eran Servi de' Romani: a quei di Corfù, ugualmente Servi al dir di Strabone, a quali mancava, ben-

 chè

chè eloquentissimi fossero, *la potenza a pronunziare una sola semplicissima sillaba*, *che era quella del* No'. Fermianci su questi due §§.

14. Voi con questo vostro eruditissimo discorso somministrate materia agli Avvocati del Conte, di rispondervi *ad hominem* in giudizio, e più vasta materia, a chi voglia criticare i vostri detti *extra Judicium*.

15. Gli Avvocati del Conte di Sinopoli, e del Principe di Palazzuolo vi diranno, che voi fate una satira a tutto il Baronaggio del Regno. La malvaggia politica de' Baroni descritta collo esempio di Apelle è troppo generale: pruova anche troppo, e somiglia, nella maniera, che la esponete a que' caustici, che applicati rodano le carni morte, ma se non si tolgono a tempo, rodano anche la viva, e penetrano fino alle ossa. Voi portate un caustico così universale, che toglie a' Baroni, non solo quelle prescrizioni, che possono derivare dal timore, e dalla suggezione, ma tutte quelle altre, che dipesero dalla loro libera volontà, e da quella presunta derelizione, che finalmente ha introdotta la Legge, e non è sempre quell' *ultimum iniquitatis patrocinium*, che voi, per decreto inappellabile, proferite. Cotesta malvagia politica supposta da voi radicata nel cuore de' Baroni, non ammette, ne varietà di tempi, ne diversità di soggetti: Barone; dunque Tiranno, empio, barbaro, crudele. In una succession di più Secoli in una famiglia Baronale, non fuvvi mai un Baron buono? Tutti ebbero il carattere, e 'l numero dell' Apocalissi di *sexcenti sexagin.*

ginta sex? Voi siete il novello Timone risorto contro il Baronaggio. E se noi, essi diranno, opponemmo le prescrizioni, non siamo finalmente così ingiusti, che tutto vogliamo prescritto, ma quel tanto, che secondo le Leggi può prescriversi; ma voi, col vostro caustico universale, rodete carni morte, e vive, e del Baronaggio ne vorreste formare uno solo scheletro, affinchè i Vassalli potessero far l' anatomía delle sole ossa secche, e non già delle altre parti morbide, che per atto di beneficenza, e di carità vorreste tutto convertire in sangue, e nudrimento de' Vassalli. In somma voi ad esempio di Martino, il quale rabbiosamente togliendo gli ornamenti sopraimposti allo abbito lasciato dal Padre di famiglia a' figliuoli, con legge di nommai mutarlo, lacerava anche il panno, secondo il conto della Botte presso M. Swift, non solo levate da mezzo le prescrizioni disapprovate dalle Leggi, ma le più legitime ancora.

16. Per dirvi il vero carissimo D. Girolamo, e per non tradire il mio sentimento, credo, che per l'una, e l'altra parte si pecca, non già *per defectum*, ma per eccesso. Gli Avvocati del Barone opposero le prescrizioni in termini generali: voi le volete distruggere, in termini generalissimi; e la Suprema Giunta di Scilla ridurrà le alterate proposizioni di ambe le parti a quel giusto mezzo, in cui, secondo il vostro Aristotele, consiste la virtù.

17. Vediamo ora qual materia date a' Critici *extra Judicium*. Diceste, che i Baroni collo acquisto del mero, e misto Imperio colla qualità Ereditaria, e suc-

succeſſiva, divennero *Dinaſti*, *Deſpoti*, *e Tiranni* de' loro Vaſſalli. Eſſi vi diranno, Voi parlate da vero, o ſcherzate? Via togliete queſti termini, che il troppo grecizzare vi mette in bocca, e non diate occaſione allo Autore del Saggio di dire, che ha da trattare con un Avvocato Greco, il quale a forza di grecismi vuol confondere il quadro col tondo, giuſta la eſpreſſion dello antico Poeta. Coteſti termini ſarebbero ſtati proprj per que' trentaſei Duchi Longobardi, i quali dopo la morte di Cleſi, per non aver eletto il Re Succeſſore, governarono i loro Ducati con aſſoluto Dominio, e commiſero tutte quelle violenze, e ſpogli, che deſcrive Paolo Warnefridio nella Storia de' Longobardi: *Poſt cujus mortem Langobardi .... Regem non habentes, ſub Ducibus fuerunt ... His diebus multi Nobilium Romanorum, ob cupiditatem interfecti ſunt, reliqui vero per hoſtes diviſi, ut tertiam partem ſuarum frugum Langobardis perſolverent, tributarii efficiuntur. Per hos Langobardorum Duces, ſeptimo anno ab adventu Albwin & totius gentis, ſpoliatis Eccleſiis, Sacerdotibus intefectis, Civitatibus ſubrutis, populiſque, qui more ſegetum excreverunt, extictis . . . . Italia ex maxima parte capta, & a Langobardis ſubjugata eſt* (1), ma nommai a noſtri Baroni, i quali, dopo lo acquiſto del mero, e miſto Impero, ſtiedero ſempremai ſotto gli occhi de' loro Sovrani, i quali non ſolo colle Leggi raffrenarono gli abuſi, che

(1) *Paul. Warn. de Geſtis Longob. II. c. XXXII.*

che poteano introdurre ne' loro feudi ; ma gli punivano ancora. In questo rincontro intanto, non trascuro di parlarvi di quel grazioso *Ephphatha*, come nella precedente lettera vi ho promesso. Passato Ferdinando il Cattolico nella Spagna, ed avendo perduto questo Regno la prerogativa di esser Principe, divenuto Provincia, governato da Vicerè, i Baroni, per verità, cominciarono ad abusarsi di loro giurisdizione, e per non tradire il vero, sinceramente dico, che forse non bastarono, per frenargli tutte le prammatiche contro essoloro emanate ; ma nell' anno 1734, riacquistata la perduta prerogativa, e da Socio divenuto Principe, il grazioso *Ephphatha* fin dall' ora fu pronunziato su tutto il Vassallaggio delle Città, e Terre Baronali, dalla clementissima bocca dello Invittissimo Re Cattolico. Io non vi conduco nella Macedonia, e tra gli Achei oppressi; moltomeno nella Tessaglia, e nella Città di Demetriade, in que' remoti secoli; ma non vi fò uscir dal Regno, e vi presento cose di soli quarantadue anni in dietro, per sapere come si snodò la lingua a tutto il Vassallaggio. Voi siete come me del Regno, e sapete, come sò Io, in qual maniera furono i Baroni ridotti *in bonam frugem*. Possibile, che quaranta anni di *Ephphatha* pronunziato dal Clementissimo Re Cattolico, non fu bastante a sciogliere la lingua a vostri Clienti Scillitani, i quali han dovuto attendere più felice tempo, per ispecialmente replicarsi loro cotesto *Ephphatha* dal nostro graziosissimo Monarca: e possiam credere, che le altre Terre soggette a' Ruffi, nemmeno contente di questi tempi felici, non risentino il

il vigore dello *Ephphatha*, se non venga pronunziato dalla Suprema Giunta di Scilla, vale a dire, quando veggano il Conte di Sinopoli, e il Principe di Palazzuolo, confinati in un Castello, e privati di Giurisdizione? Faran coteste Terre, e i loro Abitatori, come que' indegni Confederati, i quali nell' atto della battaglia, si distaccono dallo esercito, ed attendano lo esito del conflitto, per gittarsi addosso de' vinti, ancorchè siano i loro amici. L'antica e la moderna Storia vi somministra tali esempj. Sono costoro degni di lode? Coteste mutule Popolazioni, se si fossero veramente intese oppresse, e tiranneggiate, non attenderebbero il terzo *Ephphatha*, e già parlarebbero. Esse son contente di quella soggezione, che han voluto scuotere gli Scillitani, per non abusarsi del tempo favorevole, non altrimenti, che contentissimi dichiaravansi que' Servi, che come in una carta della mezzana età rammento aver letto, gloriavansi di loro servitù: *vere de nostra libertate minime probare possumus, quia Patres nostri, & Matres nostræ, servi, & Ancillæ fuerunt*; e presso i Monaci di Arezzo una genealogia si legge di Servi, e Serve, in cui son notati i Padri, gli Avi, gli Abavi, i collaterali, e Descendenti, le traslazioni, le fughe, e le fortune (9), dicendo forse tutti gli altri, che non sieguono finora lo esempio degli Scillitani: piacque a' nostri

(1) Presso il Muratore nella Dissertazione della mezzana età (*Dissert. XIV.*)

ſtri Maggiori coteſta condizione, in cui ſiamo nati, e piace ancora a noi: non potendo dire, come voi fingete: *Patres noſtri*, & *Matres noſtræ Servi*, & *Ancillæ fuerunt*, ſpiacendo ad ogni ragionevole quella ſervitù, e quella oppreſſione, che vieta la Legge, e che non ſoffre la propria condizione. Ma paſſiamo avanti, a commentare il voſtro Teſto, perchè già vedete, che ſembra una ſorgiva perenne, non ſolo di queſte, ma di mille altre riflessioni, che vi ſi potrebbero fare. Se la memoria intanto non m' inganna, mi ricordo bene, che ſendo giovanetto, ad aſcoltando i grandi Avvocati, che aringavano nel S. R. C. aſcoltai, che quelle, che ora dite mutule Populazioni, ſin dall' ora aveano promoſſe, mercè lo *Ephphatha* pronunziato dallo Invittiſſimo Re Cattolico, le loro liti contro i loro Baroni: Or ſe ſia ciò vero, quanto reſterebbe diſcreditata, colla taccia di menzogna, la voſtra dottiſſima Scrittura? Potreſte più replicare con Seneca: *Si vis ſcire an velim, effice ut poſſim nolle*; riſpondendovi gli Avvocati de' Ruffi, o co' proceſſi alla mano, e ſenza proceſſi ancora, che lo Invittiſſimo Re Cattolico, colla ſua amabiliſſima preſenza felicitando queſto Regno, fu quegli, che *effecit*, ed efficacemente *effecit*, che tutto il Vaſſallaggio ſotto la ſua Regal Protezione aveſſe avuto il *velle*, ed il *nolle*.

18. Quando ſcriveſte, che i Baroni divennero Dinaſti, Deſpoti, e Tiranni, penſaſte forſe dire, che proccurarono divenir tali; perocchè toſto ſoggiugneſte, che macchinarono contro gli Aragoneſi Regnanti, dalla

dalla cui prodigalità riconoſceano quello avvanzamento, per divenir *aneclogiſti*, e *indipendenti da qualle ſtraordinarie, ed eſecutive Inquiſizioni*, che ſi faceano da Viſitatori. Quì naſcerebbe una difficoltà, che cenno ſoltanto, e tralaſcio: ſe effettivamente dagli Aragoneſi fu conceduta la giuriſdizion criminale, perocchè fuvvi, chi ſoſtenne, che le quattro lettere arbitrarie di Roberto dirette a'Giuſtizieri, furono comunicate anche a' Baroni. Non poſſo paſsare intanto la cauſa, che allegate per la congiura de' Baroni, avvenuta in tempo del Re Ferdinando, cioè per divenire *aneclogiſti*, e *indipendenti*; perocchè gli Storici delle coſe napoletane ci fan ſapere, che coteſta congiura ebbe altra origine, cioè la idea del Duca di Calabria figliuolo del Re, il quale volea cotanto avvilire il Baronaggio, che i ſuoi familiari diveniſſero sù di loro ricchi, e ſublimi: nommen che la invidia, che lo ſteſſo Duca di Calabria concepì per due familiari del Re Padre, il Conte di Sarno, ed Antonello Petrucci, contro de' quali profferiva gravi minaccie, che pervenute alle loro orecchie, ſi unirono al Baronaggio mal ſoddisfatto, ed implorarono ajuto dal Pontefice Innocenzo VIII. Giambattiſta Cibo, il quale per ingrandire Franceſchetto ſuo figlio naturale, non traſcurò queſta occaſione, ed offrì a Renato il Regno.. Non cadde dunque in penſiero de' Baroni, divenir eſſi Dinaſti, e Deſpoti, per opprimere i Vaſſalli, ma proccuravano, mutar Padrone, temendo il Duca di Calabria, il Succeſſore della Corona, dichiarato loro nimico. Parmi, che la idea del Diſpotiſmo, che vorre-

reste far concepire nella persona degli odierni Baroni, con quella degli antichi, vada non poco scemando; ed intanto non potrete sfuggire la taccia di aver alterata la Storia. Quanto faceste per gli Scillitani? e come potran compensare nella vostra persona favori così grandi?

19. La verità della Storia mi conduce ad un' altra verità, e si è la seguente. Il consiglio di Apelle dato al giovane Principe Filippo per avvelire gli Achei, conferirebbe a Baroni, se effettivamente avessero disegnato di divenir *Dinasti*, *Despoti*, *e Tiranni*; ma fuori di questo disegno, come poteano eseguire quel reo consiglio, se, come voi stesso dite, stavano sottoposti a quelle importune *esecutive inquisizioni*, che faceano i Visitatori? In un un Dominio assoluto, quale era quello di Filippo, eseguivasi il consiglio di Apelle senza interrompimento, finche a quella servitù si fossero avvezzati gli Achei: ma nelle Baroníe, appena posto in esecuzione il consiglio medesimo, era tosto interrotto dagli importuni Visitatori. Amico D. Girolamo, le vostre erudizioni in questa volta non vanno a livello.

20. Da verità in verità passando, non vi rincresca, che anche francamente vi dica, che uguagliando voi i Vassalli di Scilla a Popoli della Tessaglia, a' Cittadini di Demetriade, e di Corfù, a' Macedoni, dichiarandogli così Servi, come erano quelli, per Dio, che voi avete perduta la causa, e gli Scillitani dovrebbero assai assai, e da vero, lagnarsi di voi. Se costoro sono Servi ugualmente, che quelli, sono servi come anche lo siamo noi, che

che ci vantiamo della più ossequiosa servitù, che protestiamo, quali fedelissimi Sudditi verso il nostro amabilissimo Sovrano. Secondo il linguaggio de' Romani, tutte le Nazioni, che ubbidivano a' Re, erano Serve, e le Città libere dichiarate tali dalla stessa Repubblica Romana, perchè da questa dipendendo, nemmeno intera libertà godeano, e si verificava, che non poteano nella stessa eloquenza pronunziare la semplicissima sillaba No', come nemmeno possiamo profferirla noi, per opporla a' Reggj voleri. Il che sarebbe quel *Sacrileggio*, che leggeste nelle Costituzioni del Regno, e che sarebbe un' atto di indipendenza, e di fellonía. Servitù, ma per rapporto a Cittadini Romani, che erano veramente liberi in uno Stato Democratico, in cui diceasi SENATUS, POPULUSQUE; ma non già Servi, nel senso, di cui intendete, e, che i vostri eruditissimi esempj distruggono. A questo proposito, ecco un' altro pezzo di erudizione, che voglio soggiugnere anche Io. Alla buon' ora. Non voglio questa volta tranguggiar la saliva, e la voglio tonda tonda sputare, purchè mi riesca. Lessi una volta presso Strabone, (quando ciò fosse stato, non me'l ricordo, e perciò non vi noto il luoco, avendolo voi con certezza presente), che estinta la Famiglia Regale in Cappadocia, il Popolo Romano offrì a quella Nazione la libertà; ma ella mandò i suoi Legati, dimandando un Re, essendole intolerabile la libertà, e bramando quella Servitù, che alla Indole di que' Nazionali conveniva. Cotesta era quella Servitù, della quale godeano, i Tessali, i Macedoni,

i Par-

i Parti, i Medi, i cui esempj non ispiegano affatto affatto quella Servitù, che voleste spiegare; e nella scelta di tante erudizioni, che avete in testa, vi ingannaste, avendo tralasciate quelle, che conferivano più al vostro proposito, ed a quella infelice condizione, che supponete negli Stati di Scilla, e Filogaso. I vostri Clienti sarebbero non già come i Tessali, e i Macedoni per rapporto alla Repubblica Romana; ma come le Prefetture riguardo a Prefetti, e come i Servi per rapporto a' Padroni; e gli stessi Giureconsulti vi avrebbero somministrate vivissime espressioni, e quanteppiù il vostro Plauto. Aveste però tutto lo scrupolo di servirvene, e suppongo, che aveste anche per Iperboli le esagerazioni Scillitane.

21. Dimostrata in persona de' vostri Clienti la Servitù Tessalica, Macedonica, Achea, e (non voglio tralasciare la erudizion mia) la Cappadocica, ci fate sapere nel §. XXXXVI. (p. 31.) che non intendiate di quello interno volere, di cui lo Altissimo è lo Scrutatore, ma di que' concepimenti, che si vorrebbero sviluppare, e ridursi in effetto, il che sarebbe lo stesso, che cadere dalla padella alla brace, e con Cicerone uguagliaste questo stato de' vostri Clienti alla Cesariana Tirannide. Lo esempio, e'l concetto è grande, e bello: voglio trascriverlo. *Quis est, cui velle non liceat? Sed ego hoc ipsum velle miserius esse duco, quam in crucem tolli.* Vera Schiavitù! vero stato di timore! Soggiugnete, che tanta violenza nemmeno è necessaria, per dirsi impedita la libertà, e vi riducete ne' termini del-

lo Editto Pretorio, *Quod metus causa*, bastando, che *potens Adversarius vincula minetur*, come dice Ulpiano. La cosa va minorandosi, ma quanto basta per lo vostro assunto, di non prescriversi una azione infetta di timore, e conchiudete il §. che basta anche qualunque atto di chi vieta, alzando la mano, e col getto di una piccola petruzza: trascrivete un frammento di Paolo, e vi armate dello Interdetto Pretorio *Quod vi &c.* La cosa si è così impicciolita, che non ve la trovate più tralle mani, che Dio ve ne liberi. Volete, che ve la dica come la sento, e come me la suggerisce lo stesso Interdetto: *Quod vi, & clam?* Mancandovi la Cesariana Tirannide, e la minaccia di Ulpiano, vi riducete a dimostrar il Conte Padre, e'l Principe figlio incorsi nello Interdetto: *utique tenebitur & qui arundinem, & qui Salictum succidit*, secondo la espressione di Ulpiano (1).

22. Continuando il vostro ragionamento sempre sul supposto della perduta libertà de' vostri Scillitani, conchiudete nel §.XXXXVI. che la sofferenza, ed il silenzio de' medesimi, *non nasce mai da un principio di quella ragionevole libertà, di cui son privi*, e secondo il detto di *Paolo basta* per esso loro, per non darsi mai prescrizione; *non che una aperta verbale contraddizione, ma benanche un semplice susurro, o mormorio, per giudicarsi interrotto il corso delle prescrizioni* ed autenticate questa vostra proposizione con alcuni luo-

(1) *L.7.§.1.D. Quod vi & clam* (lib.XXXXIII. Tit.24)

luoghi del Novario, e del Capiblanco, e faceste traſcrivere quella *tacita murmuratio* con lettere majuſcole; ma conchiudano coſtoro, che biſogna la preſcrizion di cento anni. Per non tradire il mio ſentimento in una conteſa letteraria, quale ſi è queſta almeno per parte mia, che non fo la figura di Avvocato, ſinceramente vi dico, che la prevvenzione debba eſſere a prò de' Vaſſalli. Queſta propoſizione però è ttoppo aſſoluta, e merita le ſue limitazioni, e la ſola, che vi addito, ſi è queſta, che il Novario, il Capiblanco, e tutti que' Forenſi, i quali ſcriſſero con queſta anticipazione, viſſero in tempi, che queſto Regno era Provincia, lontana dagli occhi de' ſuoi Padroni, e ſotto il Governo de' Vicerè, in cui, per verità, i Baroni abuſavano di loro potere, e divennero veramente Tiranni ne' loro Stati. Ma dopo il Governo del Re Cattolico, e nello ſpazio di quarantadue anni, rotto il mortal ſilenzio, che dite, non fuvvi Terra, o Città Baronale, che non foſſe ſtata proſciolta da quella Servitù, che ſi era loro impoſta, e non valſero per i Baroni nè le preſcrizioni centenarie, nè quelle di Secoli, che ſi vantavano. Quarantadue anni intanto di volontario ſilenzio, amabiliſſimo D. Girolamo mio, formano una preſcrizione più efficace di quella cennata dal Novario, e dal Capiblanco. Non vedete, che avvalendovi de' ſentimenti di coteſti Forenſi; ſenza diſtinzion di tempi, fate ingiuria a voi ſteſſo, e alla gloria del Monarca. Sotto gli occhi del Principe, violenze, Tirannía, Diſpotiſmo! Ah nò. Moderate il voſtro linguaggio. Più circoſpezione in

ſcrivere ; ne ricapitolate come ſi legge nel §. LI. le lettere del Principe di Palazzuolo , che vi dimoſtrai non eſſer così certe , quali le volete , ſe prima nel giudizio plenario non ſi dimoſtrino vere, ed indubitate.

23. Eccomi però un rimprovero , che leggo nel §. XXXXVII., e che mi viene dal Regal Trono. Il Re Cattolico con ſuo Regal Diſpaccio de' 29. Luglio dell' anno 1768. ordinò: che *nò valga al Barone poſeſo , que ſe ſupone adquirido con las armas a la mano . . .* e con altro Regal Diſpaccio de' 5. Gennajo 1771. il noſtro grazioſiſſimo Sovrano ordinò; *che il Prepotente non preſcrive*. E chi ciò ardiſce niegare ? In tutta la voſtra Scrittura però, ed in quella parte, in cui trattate delle preſcrizioni, non occorre alcuna pruova, che i Baroni , contro i quali inveite, abbiano uſate le armi per introdurre nuove ſervitù. Dovreſte dimoſtrare la prepotenza: ma voi ricorrete al ſacro aſilo , alla preſunzione *Juris*, & *de Jure*. Barone dunque Tiranno : Vaſſalli dunque Tiranneggiati. Ricordatevi però, che il ſilenzio fu interrotto colla glorioſa preſenza del Re Cattolico: che quarantadue anni di nuovo ſilenzio formano più che legitima preſcrizione : che i Forenſi debbano intenderſi con più criterio , e con quella ragion de' tempi , che vi ho cennata.

24. Il difetto di libertà intanto, che ſupponeſte nelle Dinaſtie de' Ruffi , e nel loro Diſpotiſmo, e Tirannía, mi ſembra, che ſi riduca , alle ſole eſpreſſioni , che ſomminiſtrovvi Polibio in perſona di Apelle

pelle Ajo del Giovane Filippo, Livio, Strabone, e Plutarco, per i Teſſali per Demetriade, per Corfù; nommeno, che Novario, e'l Capiblanco, per rapporto a' loro tempi, e che in ſoſtanza altro non eſſendo, che eſpreſſioni, le quali non convengono allo ſtato preſente, che dee principiare dalla feliciſſima venuta del Re Cattolico: abuſive, per rapporto a' Soggetti, cui ſi adattano: aliene dalla verità della Storia, e cedendo a quel volontario ſilenzio, che potea, e non ſi è interrotto per lo ſpazio di quarantadue anni, tempo baſtevole a qualunque più dura preſcrizione, che poſſa immaginarſi; biſogna conchiudere, che tal difetto di libertà non ſia più di ſtagione, e che per conſeguenza manca il primo voſtro fondamento, ſu 'l quale appoggiaſte la gran macchina eſpugnatrice delle Baronali preſcrizioni; oſſerviamo dunque il ſecondo, che non vi ſia la preſunta derelizione.

25. Coteſta preſunta derelizione è effetto del tempo, preſcritto dalla Legge: non che il tempo abbia coteſta efficacia, ma perchè tutto ſi fa nel tempo, e per non trattenervi con mie parole, vi traſcrivo quelle dello ſteſſo Grozio, che nel principio di queſto voſtro ſecondo aſſunto, citaſte, non già nel libro *de Mare libero*, ma in que' del Dritto della guerra, e della pace: *tempus enim ex ſuapte natura vim nullam effectricem habet: nihil enim fit a tempore, quamquam nihil non fit in tempore* (1) deſcri-

 ve

(1) *Grotius de J. B. & P. II. IV. I.*

ve i due requisiti della prescrizione, che fanno molto a proposito per lo vostro assunto: *duo requiruntur, ut silentium sit scientis, & ut sit libere volentis. Nam non agere nescientis, caret effectu, & alia causa cum apparet, cessat conjectura voluntatis* (1). Soggiugne però immediatamente: *ut hæc igitur duo adfuisse censentur, valeant, & aliæ conjecturæ; sed temporis in utrumque magna vis est. Nam primo fieri vix potest, ut multo tempore res ad aliquem pertinens, non aliqua via ad ejus notitiam perveniat, cum multas ejus occasiones subministret tempus. Inter præsentes tamen minus temporis spatium ad hanc conjecturam sufficit, quam inter absentes, etiam seposita lege civili. Sic, et incussus semel metus, durare quidem nonnulli creditur, sed non perpetuo, cum tempus longum multas occasiones adversus metum sibi consulendi, per se, vel per alios, suppeditet* (2). Suppongo, che non mi neghiate la scienza ne' vostri Clienti, che sarebbe il primo requisito: ed avete parlato assai di quel *libere volentis*, per ragion di tema, e di soggezione; ma vi replico: non niego, *incussus metus durare quidem nonnulli creditur*; ma *non perpetuo*, e 'l tempo somministrava le occasioni, e belle, e buone, e quale più bella della Regal Protezione, che si diffuse su tutto il Vassallaggio del Regno nel 1734. colla felicissima venuta dello Infante di Spagna? allora ognuno *sibi consulit*, e solo gli Scillitani e la

(1) *Ibidem* §. *V.* 3.
(2) *Ibidem* §. *VI.*

e le altre Popolazioni ſoggette a' Signori Ruffi di Scilla, *ſibi non conſuluerunt*; e tacquero, e tuttavia tacciono attendendo il terzo *Ephphatha*. Se non ſi avvalſero di tal congiuntura, fuvvi quel *libere volentis*; e la preſunzione di aver ceduti a loro dritti è quella legale, che giuſtifica la preſcrizione.

26. Se fuvvi ſcienza, libertà, preſunta derelizione, non ſarà più la preſcrizione qnell' ultimo *Iniquitatis Patrocinium*, che diceſte; e doveſte badare, che ſe Giuſtiniano diſſe: *ultimum iniquitatis patrocinium* ove manchino i due requiſiti *ſcientis*, & *libere volentis*, il Grozio con più ragione ciò diſſe in perſona de' Portugheſi, i quali voleano preſcrivere il Mare, o ſia il dritto di navigare; poichè eſſendo la preſcrizione introdotta dal Dritto Civile *locum habere non poteſt inter Reges*, *aut inter Populos liberos* (quì avreſte avuta una bella occaſione di notare nel Grozio una contraddizione, poichè nel luogo cennatovi ſopra, diſſe coteſto dritto anche introdotto dalle Genti), ma ſopratutto, perchè la preſcrizione non ha luogo nelle coſe, che non poſſono eſsere nel noſtro Patrimonio, nè poſſono poſſederſi, ed alienarſi. *Hæc autem omnia de mari & uſu maris vere dicuntur*. Gentiliſſimo D.Girolomo mio; voi mi ſcandalizzate con coteſto enorme abuſo, che fate degli Autori. Perdonatemi, perchè più creſce lo ſcandalo mio, quantoppiù conoſco, che ciò fate contro la propria coſcienza. Si debbano difendere i Clienti, ma non col diſcapito del proprio onore.

27. In ſomma è l' ora tarda, e biſogna, che finiſca, con dirvi, che voi molto ſcriveſte ſullo aſſunto del-

le prefcrizioni: molto ancora ho Io fcritto, ed amendue ci fiamo affaticati battendo l' aere; con quefta differenza, che voi almeno fapete quali mai fiano quelle cofe, che fi vorrebbero prefcritte; ma Io, ed il Pubblico non le fappiamo, nè punto, nè poco. Voi nella voftra fcrittura non le avete nemmeno con termini generali indicate; Io in quefte mie lettere non le ho potuto indicare. Bella maniera di fcrivere! bella, bella, bella. Addio D. Girolamo mio. Domani a fera 13. del corrente Settembre ci rivedremo per le aboluzioni. Buona notte &c.

28. Adempio la promeffa in quefta fera de 13. Eccomi a voi, full' ultimo affunto della voftra Scrittura, toccante le abolizioni affacciate dal *Laudatore del Conte per dimoftrare eftinti i commeffi delitti*; E poichè la recettazion de' Malviventi fi è un delitto, che viene efclufo da qualunque Regale Indulgenza, principiate cotefta voftra dimoftrazione conducendoci alla Repubblica di Platone, e ne trafcrivete una Legge. Ci fate dare una occhiata paffaggiera alla Romana Rapublica, e ne prendete un folo efempio da Appiano Aleffandrino, e ci fate fermare nella Legislatura Imperiale, trafcrivendo dal Digefto i frammenti di Marciano, di Ulpiano, e di Paolo. Dal Codice una fentenza degli Imperatori Valentiniano, Valente, e Graziano: un Refcritto di Arcadio, ed Onorio, ed un altro dello fteffo Onorio, e Teodofio. Indi ci guidate alle Leggi feudali, alle Coftituzioni del Regno, a Capitoli de' noftri Re Angiovini, e finalmente

te ci introduceste nel nostro Foro, ad ossequiar Rovito, Molfesio, Ricci, Mastrillo, Gizzarello, il Reggente de Ponte, e tutto lo abolito Collateral Consiglio, ma prima ci preparaste una dottissima scorta di eruditi Interpreti, Dionigi, e Giacomo Gottifredi, Pier Gregorio Tolosano, Antonio Matteo, Giovanni Voet, per farci sapere, che i Ricettatori de' rei, meritano la stessa pena a costoro dovuta. Di queste pellegrine notizie ve ne rende le ben dovute grazie il Pubblico, poichè gli ammaestrate i suoi Giovani, che si incamminano per lo Foro. Il fatto intanto, cui applicate le Platoniche, Romane, e Municipali Leggi, è quello stesso, che vi posi in dubbio, cioè la protezione di quei Malviventi, che si descrivano nelle lettere del Principe di Palazzuolo, Domenico Sica, Bruno Grillo, e Antonio Guerra, soggiugnendo *con altri sforcati uomini di loro Comitiva.* Dalle cennate lettere, che avete trascritte, cotesta *comitiva* non si scorge. Si amplia il fatto: l'arte rettorica dee benanche avere in una Scrittura Legale la sua parte; ed avvalendovi della stessa figura, parlate della *protezione*, *ricetto*, *e soccorso cooperativo prestato dal Conte* (già vi dissi, che il Conte non abbia parte in questo supposto delitto), *e dal Principe suo figlio a' Forgiudicati Scorridori di Campagna*, *ed Inquisiti di altri capitali eccessi*. Voi non volete indagare collo spirito profetico ciocchè si contiene negli atti fiscali, ma con quella certezza, che avete de' fatti, supponete benanche rilevarsi dagli atti stessi, *che i descritti tre prescelti capi delle Baronali inquisizioni abbiano*

la loro durata, oltre la pubblicazione di quelle Regali Indulgenze, sopra cui si vuol fondare la cennata seconda eccezione.

29. Fate bene a non arrogarvi una piazza di Profeta: ma non conviene al vostro Carattere quella di Amplificatore collo altrui discapito; sopratutto però vi sconviene assai assai quella confusione affettatissima di Leggi, che avete raccolte su questo vostro ultimo assunto. Conveniva, che delle Leggi da voi allegate, ne aveste fatto una giusta necessaria distinzione, usando del vostro aggiustatissimo criterio. Dovevate distinguere qual sorta di Rei non debba godere della Regale Indulgenza, e quale ne meritava il godimento, e con questa distinzione separar le acque dalle acque.

30. La Legislatura Platonica, e la Imperiale, che notaste, ci insegna per massima generale, che i Ricettatori de' Rei fuggitivi siano ugualmente Rei, e degni delle stesse pene. Questa massima generale intanto ci condurrà a decidere, che se i Rei ricettati siano esclusi dalle Regali Indulgenze, lo siano benanche i Ricettatori: se siano compresi nella grazia i Rei principali, lo saranno ancora i loro Protettori, ed aderenti. Ma quali siano i delitti inclusi, o esclusi dalle Regali Indulgenze, sullo esempio di quanti Indulti troviamo registrati sotto il Titolo delle prammatiche: *de abolitionibus*; e quando i Ricettatori, tal nome meritano, è uopo ricorrere alle Costituzioni, e Capitoli del Regno, ed alle prammatiche ancora, e su di questa legislatura riflettendo, e conferendola colla Platonica, e colla Im-

Imperiale, di leggieri conoſceraſſi, che queſta non abbia alcuna analogia con quelle. Voi ſteſſo ne avete fatto il paralelo, e mi autenticate queſta verità, ſenza, che abbia biſogno di aprire i Codici delle Coſtituzioni, de' Capitoli, e delle Prammatiche. Nel §.LVI. traſcriveſte parte della Platonica, e della Imperiale Legislatura, e ne' §§.ſeguenti LVII, e LVIII. copiaſte un pezzo di una delle Coſtituzioni di Federico, ed un'altro di uno de' Capitoli del Re Roberto: nel primo ſi dice, che i Ricettatori de'Banditi, e Forgiudicati incorrano nelle ſteſſe pene, ſe non gli eſibiſcono, richieſti: *ſi reos hujuſmodi exhibere non curaverint*, REQUISITI; la conſeguenza mi ſembra legittima, che ſe non ſaran richieſti, ſaranno eſenti da una tal pena; ma immediatamente ſoggiugnete: *ſulle quali voci i Commentatori, e la Gloſa uniformamente giudicarono, che in ogni altro caſo (cioè di Malfattori non banditi, e non richieſti) aveſſe lo Auguſto Principe tacitamente diſpoſto di doverſi oſſervare le leggi communi*; e così mi togliete dalle mani la più bella conſeguenza, che ogni buon Dialettico mi potrebbe approvare. Non ſiate di grazia, D. Girolamo mio, così Tiranno, e crudele, quali ſono queſti noſtri Commentatori, e Gloſſarj, aſſai più barbari, e diſpietati de' Buſiridi, e de' Falaridi, incrudelendo contro i defonti più riſpettevoli Legislatori. Eſſi crudelmente sbranano i Rugieri, i Guiglielmi, i Federici, i Carli, e i Roberti; ragioniamo dunque un poco, mettendo da parte le barbarie de Commentatori. Se Federico volle la oſſervanza delle Leggi communi, a che ſervirſi di quel-

quella parola: REQUISITI? La legislatura Platonica, e la Imperiale chiama *ad similitudinem supplicii* i Ricettatori. Inutili è dunque quel REQUISITI. Nelle Leggi communi però era ignoto il forgiudicato ed il bandito, e la pena della forgiudica, e del bando. Ricordatevi quanto sia ferale, e funesta la sentenza di forgiudica. Federico intanto prudentissimo Legislatore essendo, e ponderando nelle bilance di Astrea non già il Reo, ed il delitto, ma la pena del bando: ritrovò, che il Ricettatore sarà reo dello stesso delitto, e degno della stessa pena corrispondente al delitto, non già della pena del bando; e per sottoporlo a questa, no'l volle ugualmente bandito, e forgiudicato, per la sola ricettazione, ma quando si era reso contumace mercè la giuridica richiesta, dopo la quale non avea esibiti gli accolti Forgiudicati. Voi nell'atto, che fingete di non penetrare nella mente della Legge, e del Legislatore, e fate uso delle Glose, e de' Commentarj, dimostrate, che sin nella midolla de'Legislatori penetrate. Voi sete Letterato, e gran Giureconsulto, ve'l dissi, e ve lo replico. Eccone la dimostrazione; voi immediatamente alle trascritte parole, toccanti la Glosa, e i Commentarj, così copiaste il Capitolo del Re Roberto, col quale si stabilisce, che si intenda incorso nella pena del bando il Ricettatore, qualora ciò faccia dopo il bimestre dal dì della forgiudica: *post bimestre tempus bannitionis ... receptabit*, non voleste voi dire, che il Ricettatore, prima del bimestre ricettando il bandito, il forgiudicato, sarà reo del delitto del Ricettato, e della pena corrispondente al delitto: dopo il bime-

mestre sarà reo della pena del bando? Volete, o nò, il vostro sapere sempre riluce. Posso dire: *Quod erat demostrandum*, co' Metamatici; or seguite, se potete la Glosa, ed i Commentatori.

31. Non mi sgridate per pietà, se dissi, che il bandito, e furgiudicato siano nomi ignoti in Giurisprudenza Romana, potendomi opporre gli esempj degli Proscritti, e degli Interdetti di acqua e fuoco; perchè senza pensare, o consultar Classici subbito vi rispondo, che la proscrizione non meritò luogo nella Giurisprudenza Romana, avendo fatto orrore la Dittatura di Silla, ed il Triunvirato. Riguardo agli Interdetti di acqua, e fuoco, eran Rei presenti, e condannati, ma i nostri furgiudicati, e banditi son quei, che assenti, ed in contumacia, in odio de' loro delitti sono abbandonati allo arbitrio di ognuno, che voglia impunemente uccidergli. Da questo rigore furono lontanissimi i Romani, e quello anno accordato agli assenti, altro non operava, che ricuperavano i beni sequestrati, se nel corso dell' anno comparivano: gli perdeano non presentandosi, ma sempre doveano sentirsi anche dopo l' anno, e non intesi non condandavansi. Così mi ricordo aver letto nel Digesto: *De Requirendis, & vel absentibus damnandis*.

32. Continuando tuttavia il discorso riguardo alla gran differenza, che si framette tralla Municipale, e la Platonica e Imperial Legislatura riguardo a' delitti compresi, o esclusi dalle Regali Indulgenze: ricordatevi della formola usata negli Indulti: vi trascrivo quella dell' ultimo, che fù pubblicato a 10. Febrajo

1775

1775: *Concedendo a tutti . . . . . . Rei indiziati, o confessi, o convinti, o presentati sub Judice con qualsivoglia cautela, o sian contumaci, o Forgiudicati, o banditi, o condannati, o concordati* . . . . Non basta dunque esser taluno bandito, o forgiudicato, per dirsi escluso dalla Regale Indulgenza. Forse sarà forgiudicato, e bandito, ma il delitto sarà compreso nello Indulto. Le formole delle Imperiali Indulgenze, ed a quali delitti estendeansi, non avendole nel Digesto, e nel Codice, sarebbe a me cosa difficile indagarle ne' Classici, come facile sarebbe a Voi, che gli avete tutti impressi nella vostra memoria; e solo mi meraviglio, che non trascriveste ciò che dice Antonio Mattei, restringendole alle colpe leggieri colla legge 3. *C. de Episcopali aud.* ove si parla della Indulgenza, che si praticava co' Rei in tempo di Pasqua, e che diciamo noi visita de' Carcerati: colla Legge ultima *C. de abolit.* dove si parla della privata abolizione, non già della pubblica *ob diem insignem, aut pubblicam gratulationem, vel ob rem prospere gestam, vel ob letitiam aliquam, vel honorem Domus divinæ* (1) e col §. ultimo della Legge ultima D. *Ad Senatusconsultum Turpillianum*, ove si parla di un delitto capitale abolito, col protesto di causa pecuniaria, come interpreta il Gottifredo, notando lo errore, in cui cadde Accursio; e credo bene, che in quella antica Imperial Legislatura, si estendeano, o si restringeano, come più

(1) L. 8. 9. D. Ad Sen. Turpill. & de abolit. (*lib. XXXXVIII. Tit. 16.*)

più, o meno graziosi esser voleano que' Principi, non altrimenti, che tra noi, o più, o meno ampli vediamo promulgarsi le Regali Indulgenze; e per gli esempj, che di queste abbiamo, potremmo generalmente dire, che per loppiù sono esclusi gli omicidj, e tal volta vi sono compresi con certe condizioni. I Ladri di Strada pubblica, o quei, che in comitiva, rubbano in Campagna. Or voi parlando della protezione di Malviventi, di Banditi, e Forgiudicati dovevate molte cose individuare per dimostrare al Pubblico, che il Principe di Palazzuolo, per questo delitto di ricettazione, e protezione, fosse stato sempre escluso dalle Regali Indulgenze: dovevate in prima determinatamente dire se il Grillo, il Sica, il Guerra erano veramente banditi, e forgiudicati. Documentata la forgiudica, ed il Bando, dovevate dimostrare, che il Principe di Palazzuolo fu richiesto per esibirli, e non volle, o almeno, che era passato il bimestre dal giorno della forgiudica, quando avvenne la ricettazione. Non bastando parimenti la forgiudica, per supporsi il Reo escluso dalla Regal Indulgenza, dovevate spiegare quale era il delitto de' cennati Inquisiti, se Omicidi, se ladri di Strada pubblica, se rei di ladronecci commessi in Comitiva in Campagnia, delitti questi, che sempre sono stati esclusi da qualunque Regale Indulgenza. Dalle lettere in tanto da voi trascritte, il Guerra, il Sica, il Grillo non si dicono rei di certo delitto, ma generalmente inquisiti, e che sappiamo, che non siano di quei, che dissero gli antichi Filosofi miseri, ed infelici più tosto,

sto,

ſto, che rei, ed a'quàli nella Legislatura Greca, e nella Teocratica, erano accordati gli aſili. Generalmente dite: *Inquiſiti*, Malfattori, Scorridori di Campagna, e vi aggiugnete anche la comitiva; e pure poteanſi produrre almeno le rubriche de' loro proceſſi, per individuarne i delitti. Coteſta ſoddisfazione però non avete voluto dare al Pubblico, e queſto ſoſpende il ſuo giudizio, e non decide, ſe le affacciate abolizioni ſiano per aver luogo, come producendole, credette lo Avvocato del Principe di Palazzuolo, o ſiano da rigettarſi, come voi pretendete. Pronunziate, per quanto vi piaccia, la maſſima copiata dal Rovito: *Receptans Inquiſitum de crimine excepto ab Indultu generali, ipſe quoque cenſetur excluſus*; eſſendo ſempre vera in ſe ſteſſa, ma nommai da adattarſi al Principe di Palazzuolo, ſe prima non dimoſtriate, che effettivamente ſia vera la ricettazione, che potrà negarſi, e che eſſendo vera, che i delitti de'ricettati ſiano veramente eſcluſi da quegli generali Indulti, che ſi ſono promulgati dopo le eſagerate ricettazioni. Biſogna, che finiſca eſſendo l'ora tarda. Sono ſtracco, e ſonnacchioſo. Finiſco dunque colla ſolita buona notte, che vi auguro feliciſſima; ma perchè anche finiſce queſta ſeconda lettera, e la conteſa, e uopo, che vi proteſti i più ſinceri ſentimenti di ſtima, che ogni Conoſcitore del voſtro merito poſſa avere per voi, e ſe per avventura non vi ſembra, che poſſino ſtare inſieme e tanta ſtima, e tanta libertà, quanta ne ho uſata in comunicarvi i miei ſentimenti, vi prego ricordarvi di quel Sacri-

fi-

fizio, che riferifce Lattanzio Firmiano, e che fi offriva ad Ercole in Lindo Città dell'Ifola di Rodi, detto Βουζυγε. In atto che fi immolava un pajo di Buoi a quella falfa Deità, il Sacerdote profferiva contro della medefima mille villaníe, ed improperj, in memoria di quelle ingiurie, che gli profferì quel Bifolco, cui avea tolti ambo i buoi, perchè non gliene avea voluto vendere uno, per fedare la fame, che avea, dicendo, che non avea mangiato mai con sì buono appetito, quanto allora, che il pranzo fu accompagnato dalle maledizioni di quello infelice Aratore, al cui giuftiffimo trafporto egli mangiava, e ridea: *At ille infelix, cum Boves fuos mactari videret, injuriam fuam maledictis ultus eft, quod homini eleganti, & urbano gratiffimum fuit. Nam dum Comitibus fuis epulas apparat, dum alienos boves devorat, illum fibi amariffime convicianțem, cum rifu, & cachinnis audiebat* . . . . ed annovverato fra Dei: *præcepit ut iifdem maledictis femper in celebrandis facrificiis uteretur, quod negaret fe unquam epulatum effe jucundius* (1). Voi nella voftra Scittura avete preparato fimile ftraniffimo Rito. Si fcorge in effa gran fapere, e grande artifizio: per l'uno non può denegarvifi il facrificio della dovuta lode, è dell'offequio: per l'altro è uopo che parli il Sacerdote, il quale fe farà troppo accefo, e trafportato, trafcenderà i limiti della mode-

(1) *Lact. l. XXI.*

destia, e della convenienza: se civile, e moderato dirà ad Ercole i suoi sentimenti, con quella placidezza, e libertà, che benchè offenda, pure piace. Ridete ancor voi, come Ercole ridea: questi però ascoltava ingiurie vere: voi leggete soli raziocinj lontani dalla inciviltà, e dalle invittive. Conservatemi il vostro amore. Addio.